SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 febbraio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che dal 20 dicembre 2010 il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 verrà temporaneamente trasferito nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 28

Ministero della salute

DECRETO 19 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bacher Monika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00993)*

DECRETO 19 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00994)*

DECRETO 19 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Baciu Ionica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00995)*

DECRETO 19 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Dobrea Sorin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00996)*

DECRETO 19 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Odina Loredana Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00997)*

DECRETO 19 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciineanu Loredana Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00998)*

DECRETO 19 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Albis Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00999)*

DECRETO 19 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Selar Ionela Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01000)*

DECRETO 19 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Corobusnic Livia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01001)*

DECRETO 19 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Melusan Carmen Constanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01002)*

DECRETO 19 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rancia Mioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A01003)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 29

Agenzia Italiana del Farmaco

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Levocetirizina Actavis» *(11A01093)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alphagan» *(11A01094)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lybella» *(11A01095)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Toctino» *(11A01096)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Toctino» *(11A01097)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Levocetirizina DOC Generici» *(11A01098)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Levocetirizina Eg» *(11A01099)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluoxetina EG» *(11A01100)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Levocetirizina Fidia» *(11A01101)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ciprofloxacina Hospira» *(11A01102)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Totalip» *(11A01103)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Enalapril Mylan Generics» *(11A01104)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Xeomin» *(11A01105)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Xeomin» *(11A01106)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Torvast» *(11A01107)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Xarator» *(11A01108)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Levocetirizina Ratioparm» *(11A01109)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Imipenem e Cilastatina Ranbaxy» *(11A01110)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Revaxis» *(11A01111)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Retrovir» *(11A01112)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Retrovir» *(11A01113)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zetia» *(11A01114)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ezetrol» *(11A01115)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Emetib» *(11A01116)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Absorcol» *(11A01117)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. **255**.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di beni immobili e di impianti di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910

1. Sono trasferiti alla Regione i seguenti beni immobili e impianti di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) come individuati nell'elenco allegato sub *A)*:

a) Impianto per la raccolta, stagionatura e commercializzazione formaggi in Rivolto di Codroipo (UD);

b) Impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons (GO).

2. Nel trasferimento dei beni di cui al comma 1 sono, altresì, compresi i beni mobili che ne costituiscono pertinenza.

3. Il trasferimento dei beni di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data della loro consegna.

Art. 2.

Operazioni di consegna

1. Gli Uffici statali competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, consegnano alla Regione i beni immobili e gli impianti di cui all'articolo 1.

2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti. Ciascun bene è corredato da apposita scheda identificativa nella quale è descritto lo stato di diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e agli oneri che gravano sul bene.

3. Dalla data della consegna i beni entrano a fare parte del patrimonio della Regione.

4. La Regione con propria legge disciplina il regime dei beni trasferiti, la loro destinazione ed il loro utilizzo.

Art. 3.

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento dei beni di cui all'articolo 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di consegna.

2. La Regione subentra, dalla data della consegna, in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti. Dalla stessa data spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.

Art. 4.

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 10 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

GALAN, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ELENCO A
(previsto dall'art. 1, comma 1)

1) Impianto per la raccolta, stagionatura e commercializzazione formaggi in Rivolto di Codroipo (UD)

Compendio, ubicato in Comune di Codroipo frazione Rivolto, costituito da fabbricati e impianti.

Dati catastali

Catasto Terreni:

Comune di Codroipo

f.m. 39 mappale 100 ente urbano di mq. 25000

Catasto Fabbricati:

Comune di Codroipo

- f.m. 39 - mappale 100 - sub.1 - z.c.2 - categoria D8

- f.m. 39 - mappale 100 - sub. 2 - z.c.2 - categoria A3 cl.2 vani 5

Proprietà: Demanio patrimoniale indisponibile dello Stato con sede in Roma

2) Impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons (GO)

Compendio, ubicato in Comune di Cormons via Mariano 31, costituito da fabbricati e impianti.

Dati tavolari

Partita Tavolare 3983, c.t. 1°, di Cormons

pp.cc.numeri 924/5 - 919/3 - 919/4

quota 1/1: Demanio dello Stato - Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

Dati catastali

Catasto Terreni

Comune di Cormons - Comune Censuario di Cormons

- f.m. 16 mappale 924/5 ente urbano di mq. 40687

- f.m. 16 mappale 919/3 strade fondiario di mq. 1037

- f.m. 16 mappale 919/4 strade fondiario di mq. 326

Catasto Fabbricati

Comune di Cormons

- sez. B - f.m. 16 - mappale 924/5 - sub.1 - categoria A3 - cl.2 - vani 5,5

- sez. B - f.m. 16 - mappale 924/5 - sub. 2 - categoria D8

Proprietà: Demanio dello Stato Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

---

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 1966, n. 278. S.O:

«Art. 10*(Impianti di interesse pubblico)*. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla realizzazione di impianti per la disinfestazione degli animali e dei prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti.

L'esecuzione degli impianti può essere affidata in concessione agli enti di sviluppo o, nelle zone in cui questi non operano, a cooperative o loro consorzi e ad associazioni di produttori agricoli.

Per l'approvazione dei progetti, la concessione e l'esecuzione dei lavori riguardanti tali impianti, si applicano le norme vigenti in materia di opere pubbliche di bonifica.

La gestione degli impianti è affidata a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli nonché a consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico.

La gestione degli impianti di cui al precedente comma può essere affidata anche a società per azioni nelle quali i soggetti ivi indicati abbiano una partecipazione superiore al 50 per cento.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche per gli impianti di interesse nazionale di cui all'art. 21, secondo comma, ultima parte della legge n. 2 giugno 1961, n. 454.

Le modalità da osservarsi per la gestione senza fini di lucro degli impianti sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.».

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 17 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963, è il seguente:

«Art. 65 - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».

— L'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 è riportato nella nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248:

«Art. 10 — 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.».

Note all'art. 1:

— L'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 è riportato nella nota al titolo.

11G0019

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

DECRETO 17 dicembre 2010, n. **256**.

Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.

IL MINISTRO DELLA GIOVENTÙ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2008, n. 191 che, al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a decorrere dal 1° settembre 2008 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cui complessiva dotazione è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010;

Visto, in particolare, l'ultimo periodo del già citato articolo 13, comma 3-*bis*, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di disciplinare i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di funzionamento del medesimo Fondo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ed, in particolare, l'articolo 19, comma 5, il quale stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della gioventù;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione competente ad attuare le misure di cui al predetto articolo 13, comma 13-*bis*, non essendo dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga, ai sensi del citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, di una società a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa l'esecuzione di attività relative alla gestione del Fondo;

Acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 ottobre 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1998 (con nota 11084 del 17 dicembre 2010);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Attuazione e gestione del Fondo di accesso al credito

1. Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo») da parte delle giovani coppie coniugate o dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori (di seguito: «Mutuatari/Mutuatario») istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù (di seguito: «Dipartimento») è destinato alle finalità indicate dall'articolo 13, comma 3-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2008, n. 191, secondo i criteri di cui all'articolo 2.

2. Soggetto attuatore è il Dipartimento, il quale per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo si avvale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico (di seguito: «Gestore»), affidandole direttamente l'esecuzione delle seguenti attività:

a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;

b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo, richiesto ai sensi dell'articolo 6;

c) controllo a campione dei documenti presentati dal Mutuatario, ai sensi dell'articolo 5.

3. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 2, il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché le forme di vigilanza sull'attività del Gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare:

a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore;

b) il Gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicità richiesta dal Dipartimento.

Art. 2.

Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati in favore dei Mutuatari per l'acquisto dell'abitazione principale.

2. I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo (di seguito: «mutui»), sono di ammontare non superiore a 200.000 euro, e saranno sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonché ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso.

3. I Mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:

a) età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);

b) un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il Mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

4. L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati. Nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.

Art. 3.

Soggetti finanziatori

1. Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito: «finanziatori»):

a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo.

2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni il cui schema è stabilito da un Protocollo d'intesa tra il Dipartimento e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

3. Con il Protocollo si disciplinano:

a) le modalità di adesione dei finanziatori;

b) le condizioni economiche di erogazione dei mutui e, in particolare, il costo massimo dell'operazione di finanziamento garantita dal Fondo;

c) gli eventi che consentono ai Mutuatari una sospensione delle rate del mutuo fino a 12 mesi;

d) l'accettazione esplicita da parte dei finanziatori delle regole di gestione del Fondo previste dal presente decreto.

4. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai Mutuatari garanzie aggiuntive, oltre all'ipoteca sull'immobile.

Art. 4.

Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.

2. La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% (cinquanta per cento) della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali il Gestore ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dalla Convenzione e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data, e comunque:

a) per un ammontare non superiore a € 75.000,00 (settantacinquemila/00);

b) gli oneri oltre il capitale residuo non devono essere superiori al 5% dell'ammontare del capitale residuo stesso.

Art. 5.

Ammissione alla garanzia

1. L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:

a) il finanziatore raccoglie la seguente documentazione attestante il rispetto dei requisiti dei Mutuatari:

1) l'attestazione ISEE di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, rilasciata da un soggetto abilitato;

2) un documento di autocertificazione rilasciato ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti: *aa)* il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1; *bb)* il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *a)* e *c)*; *cc)* che, dei redditi rilevati dall'intestazione ISEE di cui al precedente punto 1), non più del 50% è derivante da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4;

b) il Finanziatore comunica al Gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i mutui previsti dall'articolo 2;

c) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica entro 15 giorni lavorativi al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo. Nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate, il Gestore nega l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento entro 3 giorni lavorativi;

d) il finanziatore, una volta acquisita positiva conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo stesso, comunica al Gestore entro 7 giorni lavorativi l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo ovvero la eventuale mancata erogazione di tale mutuo.

2. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre in via automatica e senza ulteriori formalità dalla data di erogazione del mutuo.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1, i finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del mutuo.

4. I finanziatori sono liberi o meno di erogare il mutuo né sono responsabili della verifica della veridicità delle informazioni presentate dai Mutuatari ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

Intervento della garanzia

1. Salvo quanto previsto per la sospensione delle rate del mutuo in base al Protocollo di cui all'articolo 3, comma 3, in caso di inadempimento del Mutuatario, il finanziatore, decorsi 90 giorni lavorativi dalla data di scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta, invia al Mutuatario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

2. L'intimazione di pagamento è inviata, per conoscenza, al Gestore, anche per via telematica.

3. Qualora trascorrano 100 giorni lavorativi senza che il Mutuatario provveda ad alcun pagamento, il finanziatore può chiedere al Gestore l'intervento della garanzia del Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Gestore entro i successivi novanta giorni lavorativi, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo nel rispetto dei limiti di legge. La procedura sopra descritta non ha efficacia, e non potrà essere opposta dal finanziatore al Mutuatario, e quindi anche al Fondo, qualora il Mutuatario avrà fatto richiesta di una sospensione delle rate del Mutuo.

4. Alla richiesta di attivazione della garanzia, in caso di inadempimento da parte del Mutuatario, deve essere allegata la seguente documentazione, da inviare al Gestore:

a) una dichiarazione del finanziatore che attesti:

1) l'avvenuta erogazione del mutuo al Mutuatario;

2) la data di erogazione del mutuo a favore del Mutuatario;

3) il totale, diviso tra sorte capitale e sorte interessi di quanto già corrisposto dal Mutuatario al finanziatore a valere sul mutuo;

4) l'insolvenza del Mutuatario accertata con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo 6;

5) l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al sessantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui al comma 3;

b) copia del contratto del mutuo;

c) copia del piano di ammortamento consegnato al Mutuatario con le relative scadenze, ripartito per sorte capitale ed interessi;

d) copia della documentazione attestante il possesso da parte del Mutuatario dei requisiti presentati per aver ottenuto il mutuo;

e) copia di un documento di identità del Mutuatario.

5. Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione sopra descritta, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte qualora la documentazione amministrativa non pervenga al Gestore entro il termine di 90 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

7. Nel caso in cui successivamente all'intervento del Fondo il Mutuatario provveda al pagamento totale o par-

ziale del debito residuo al finanziatore, il finanziatore deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all'articolo 4, comma 2, entro e non oltre 30 giorni lavorativi.

Art. 7.

Surrogazione legale

1. A seguito del pagamento il Dipartimento è surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile e provvede tramite il Gestore al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Tali somme sono versate al Fondo.

2. Il finanziatore inoltre, in caso di avvio delle procedure di recupero del credito, e dopo aver incassato la propria quota residua di pertinenza, è tenuto a rimborsare il Fondo della quota sulla quale ha prestato garanzia.

Art. 8.

Divieto di cartolarizzazione

1. I mutui garantiti dal Fondo non possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui agli articoli da 1 a 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130.

Art. 9.

Inefficacia della garanzia

1. Nel caso in cui risulti che l'attivazione della garanzia è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario, da solo o in concorso con altro soggetto competente a rilasciare la relativa documentazione, il Gestore, previa contestazione dell'addebito nelle forme di legge, provvede a far cessare immediatamente l'operatività della garanzia medesima e trasmette i relativi atti all'Autorità giudiziaria.

2. La cessazione della garanzia comporta per il beneficiario l'obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal Gestore, la somma corrisposta al finanziatore, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

3. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, il Gestore procede al recupero coattivo della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 10.

Risorse finanziarie del Fondo

1. Le risorse finanziarie del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalità di cui al presente decreto, secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 1 è tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Ministro della gioventù
MELONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 264

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3-*bis* dell'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2008, n. 191 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):

«3-*bis*. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei

familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative.».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini):

«5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.

— Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009 recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri" e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2009, n. 302.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.».

Note all'art. 1:

— Per il riferimento al comma 3-*bis* dell'art. 13 della già citato decreto-legge n. 112 del 2008 si veda nelle note alle premesse.

— Per il riferimento al comma 5 dell'art. 19 della già citato decreto-legge n. 78 del 2009 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1969, n. 218.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 13 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):

«Art. 13 *(Albo)*. — 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.».

«Art. 107 *(Autorizzazione)*. — 1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società di capitali;

b) la sede legale e la Direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;

d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all'art. 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.

Note all'art. 5:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 1203 del codice civile:

«Art. 1203 *(Surrogazione legale)*. — La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;

2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;

3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari;

5) negli altri casi stabiliti dalla legge.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 2.

— Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 1999, n. 53, supplemento ordinario.

Note all'art. 8:

— Si riportano gli articoli da 1 a 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti):

«Art. 1 *(Àmbito di applicazione e definizioni)*. — 1. La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate median-

te cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:

a) il cessionario sia una società prevista dall'art. 3;

b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione.

2. Nella presente legge si intende per "testo unico bancario" il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.».

«Art. 2 *(Programma dell'operazione)*. — 1. I titoli di cui all'art. 1 sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

2. La società cessionaria o la società emittente i titoli, se diversa dalla società cessionaria, redige il prospetto informativo.

3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni:

a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;

b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;

c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;

d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori dei titoli, è consentita alla società cessionaria la cessione dei crediti acquistati;

e) le condizioni in presenza delle quali la società cessionaria può reinvestire in altre attività finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli;

f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie stipulate per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione;

g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e l'indicazione delle forme di pubblicità del prospetto informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilità da parte dei portatori dei titoli;

h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali la società cessionaria può detrarli dalle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonché l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il percettore;

i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la società cessionaria.

4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.

5. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce i requisiti di professionalità e i criteri per assicurare l'indipendenza degli operatori che svolgono la valutazione del merito di credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano all'operazione, anche qualora la valutazione non sia obbligatoria.

6. I servizi indicati nel comma 3, lettera *c)*, possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera *c)*, chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti.

6-*bis*. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.

7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.».

«Art. 3 *(Società per la cartolarizzazione dei crediti)*. — 1. La società cessionaria, o la società emittente titoli se diversa dalla società cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti.

2. I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.

3. Le società di cui al comma 1 si costituiscono in forma di società di capitali.».

«Art. 4 *(Modalità ed efficacia della cessione)*. — 1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.

2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella *Gazzetta Ufficiale*, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*. Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;

b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.

3. Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applica l'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

4. Per le operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla presente legge i termini di due anni e di un anno previsti dall'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi.».

«Art. 5 *(Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati)*. — 1. Ai titoli emessi dalla società cessionaria o dalla società emittente titoli, per finanziare l'acquisto dei crediti, si applicano gli articoli 129 e 143 del testo unico bancario.

2. Alle emissioni dei titoli non si applicano il divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previsto dall'art. 11, comma 2, del testo unico bancario, né i limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile.».

«Art. 6 *(Disposizioni fiscali e di bilancio)*. — 1. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati nell'art. 5 si applica lo stesso trattamento stabilito per obbligazioni emesse dalle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e per titoli similari, ivi compreso il trattamento previsto dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

2. Se la cessione ha per oggetto crediti derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 15, 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, continuano ad applicarsi le agevolazioni previste nel citato art. 15.

3. Le diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti, sulle garanzie rilasciate al cessionario e sulle attività, diverse da quelle oggetto di cessione, poste a copertura delle operazioni di cartolarizzazione, nonché gli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al cessionario, possono essere imputati direttamente alle riserve patrimoniali, se relativi a contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi vanno imputati sul conto economico in quote costanti nell'esercizio in cui si sono registrati la diminuzione di valore o gli accantonamenti e nei quattro successivi. Delle operazioni di cartolarizzazione, delle eventuali diminuzioni di valore e degli accantonamenti non ancora inclusi nel conto economico occorre fornire indicazione nella nota integrativa di bilancio.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le diminuzioni di valore ivi previste concorrono alla determinazione del reddito di impresa negli esercizi in cui sono iscritte al conto economico.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a lire 300 milioni annue per ciascuno degli anni dal 1999 al 2005, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

«Art. 7 *(Altre operazioni)*. — 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili:

a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli;

b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Nel caso di operazioni realizzate mediante erogazione di un finanziamento, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore.».

Note all'art. 9:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) si veda nelle note all'art. 7.

— Per il riferimento al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si veda nelle note all'art. 7.

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato):

«Art. 23 *(Fondi di rotazione)*. — 1. Gli organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte dal bilancio dello Stato sono tenuti a trasmettere annualmente alle Amministrazioni vigilanti e alla Corte dei conti una relazione sull'attività della gestione svolta, ai fini della predisposizione da parte della Corte dei conti di un unico referto da inserire in apposita sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato.».

«Art. 24 *(Procedure di controllo)*. — 1. Per le gestioni escluse dall'applicazione dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, la Corte dei conti, in sede di esame dei rendiconti o bilanci consuntivi, si pronunzia sulla regolarità della relativa gestione e riferisce al Parlamento sull'andamento e sui risultati di tutte le gestioni fuori bilancio con un'unica relazione, nella medesima sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato di cui all'art. 23 della presente legge.

2. In seguito alle pronunzie di cui al comma 1 le Amministrazioni competenti e gli organi gestori sono tenuti a rivalutare le fattispecie oggetto delle pronunzie stesse e ad adottare i corrispondenti provvedimenti, da comunicare alla Corte dei conti. La rivalutazione costituisce un procedimento d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si conclude, quando riferita alle pronunzie di illegittimità degli atti, con un provvedimento espresso di annullamento o di conferma degli atti medesimi, soggetto al controllo della Corte dei conti in via preventiva. Ove detto provvedimento non intervenga nel termine di trenta giorni, o nel diverso termine previsto dalle leggi o dai regolamenti che riguardano le singole gestioni, gli atti dichiarati illegittimi cessano di avere efficacia e gli eventuali ulteriori effetti si producono nella diretta responsabilità dei soggetti che li hanno emessi.».

11G0023

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 26 gennaio 2011.

Elezione suppletiva di un componente supplente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa per il gruppo elettorale dei magistrati del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205, recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 maggio 2009 con il quale è stato costituito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa a seguito delle operazioni elettorali svoltesi in data 15 marzo 2009;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 recante modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa;

Considerato che il componente elettivo supplente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa – Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Sabino LUCE è stato collocato a riposo in data 29 novembre 2010 e che, pertanto, occorre indire l'elezione suppletiva per il restante periodo tra i magistrati appartenenti al gruppo elettorale del Consiglio di Stato;

Decreta:

Le operazioni per l'elezione suppletiva di un componente supplente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa per il gruppo elettorale dei magistrati del Consiglio di Stato avranno luogo in Roma presso la sede del Consiglio di Stato – Piazza Capo di Ferro n. 13 – il giorno 20 marzo 2011, con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 21,00.

Il termine entro il quale i magistrati che ne abbiano interesse possono comunicare la propria candidatura all'Ufficio Elettorale – Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro n. 13 – è fissato al 18 febbraio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il presidente: DE LISE

11A01172

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerreto Sannita e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cerreto Sannita (Benevento);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 24 novembre 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerreto Sannita (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Annalisa Sorrentino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cerreto Sannita (Benevento) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pasquale Santagata.

Il citato amministratore, in data 24 novembre 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 15 dicembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerreto Sannita (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Annalisa Sorrentino.

Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A00704

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Nizza Monferrato e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Nizza Monferrato (Asti);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nizza Monferrato (Asti) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Carolina Bellantoni è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nizza Monferrato (Asti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 dicembre 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Asti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 dicembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nizza Monferrato (Asti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Carolina Bellantoni.

Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A00705

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 gennaio 2011.

Disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONONA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, recante ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 25, comma 2, recante disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente l'attribuzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, che disciplina le modalità di liquidazione, nonché i termini e le modalità di versamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni concernenti l'unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto l'art. 38, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, ha disposto la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, con regolamenti emanati entro il 31 dicembre 2006;

Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto-legge n. 223 del 2006 che, nel sostituire l'art. 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, inclusi i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro;

Visto l'art. 38, comma 4, del predetto decreto-legge n. 223 del 2006, che dispone la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, inclusi i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro;

Visti i decreti del direttore generale di AAMS del 28 agosto 2006, che, tra l'altro, nell'ambito di apposita gara pubblica comunitaria, approvano gli schemi di convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio

dei giochi pubblici, di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del citato decreto legge n. 223 del 2006;

Visto l'art. 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che integra il disposto dell'art. 38, comma 1, lettera *b)*, del predetto decreto-legge n. 223 del 2006 con i giochi di carte di qualsiasi tipo;

Visto l'art. 12, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che dispone l'adeguamento, nel rispetto dei criteri previsti dall'ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi altresì la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo;

Visto l'art. 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), che dispone, nel rispetto della disciplina dei giochi, che con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione dei singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, nonché della posta unitaria di partecipazione al gioco, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi, ed alla variazione della misura del prelievo;

Visto l'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), che dispone l'affidamento in concessione dell'esercizio e della raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* ad *f)*, del medesimo articolo, ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire in prima attuazione, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento le concessioni;

Considerato che, ai sensi del citato art. 12, comma 1, lettera *f)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le disposizioni previste dal regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, gli obblighi comunitari di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, sono stati assolti con procedura n. 2009/0469/I del 27 novembre 2009, successivamente integrata dalle procedure n. 2010/401/I, 2010/402/I e 2010/403/I del 6 luglio 2010 di alcune modifiche formali del decreto direttoriale 5 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2010, n. 68, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensione previsto dalle procedure comunitarie, senza osservazioni;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina l'esercizio della tipologia dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro.

2. Il presente decreto disciplina altresì l'esercizio delle seguenti tipologie di giochi:

a) di sorte a quota fissa a distanza con vincita in denaro, con esclusione del gioco del lotto e dei suoi giochi complementari;

b) di carte a distanza con vincita in denaro, organizzati in forma diversa dal torneo.

3. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) applicazione del gioco, le funzionalità che il concessionario mette a disposizione del giocatore, tramite la piattaforma di gioco, per lo svolgimento delle sessioni di gioco;

c) certificazione, la certificazione della piattaforma di gioco, del generatore di numeri casuali e delle applicazioni dei giochi, resa da un ente di certificazione accreditato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, da un organismo nazionale di accreditamento o di altro Stato, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai collegati provvedimenti di AAMS;

d) circuito di gioco, l'ambiente virtuale, realizzato tra più concessionari mediante la condivisione della piattaforma di gioco, nel quale si svolgono sessioni di gioco di giocatori che hanno ricevuto i diritti di partecipazione dai medesimi concessionari;

e) codice malevolo, qualsivoglia programma software, introdotto in un sistema informatico contro la volontà dell'utente od a sua insaputa, in grado di infettare il sistema stesso danneggiandolo o, comunque, compromettendone l'efficienza;

f) codice univoco, il codice attribuito dal sistema centralizzato all'atto della convalida del diritto di partecipazione, che identifica il concessionario, il gioco e la sessione di gioco alla quale il diritto di partecipazione si riferisce;

g) colpo/i, esclusivamente con riferimento ai giochi di sorte a quota fissa ed ai giochi di carte a distanza organizzati in forma diversa dal torneo, il singolo ciclo di gioco, indipendente rispetto ai cicli precedenti e successivi, che presuppone la disponibilità della posta, si svolge attraverso la puntata, anche ripetuta, di importi del credito disponibile e l'assunzione delle decisioni di gioco, secondo quanto previsto dal progetto del singolo gioco, e si conclude con l'accredito alla posta del giocatore;

h) concessionario, il soggetto titolare della concessione per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché all'art. 24, comma 13, del-

la legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), autorizzato all'esercizio dei giochi ai sensi del presente decreto;

i) diritto di partecipazione, il biglietto virtuale della sessione di gioco, richiesto dal giocatore, assegnato dal concessionario e convalidato dal sistema centralizzato, che dà diritto alla partecipazione ad una sessione di gioco;

j) fondo, il montante al quale sono eventualmente accantonate le quote parti del montepremi destinate a jackpot; gli ammontati accantonati non sono nella disponibilità del concessionario;

k) generatore di numeri casuali, l'insieme delle apparecchiature e del software dedicato alla generazione casuale dei numeri per la determinazione non prevedibile e indipendente degli esiti;

l) giocatore, ciascun soggetto che, tramite mezzi di comunicazione a distanza, partecipa ad un gioco a distanza;

m) gioco a solitario, la modalità di gioco nella quale partecipa al gioco il singolo giocatore e le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti dal giocatore stesso contro il banco tenuto dal concessionario;

n) gioco a jackpot, la modalità di assegnazione delle vincite nella quale una quota parte del montepremi è assegnata in vincita anche in sessioni di gioco o colpi diversi da quello al quale il montepremi stesso è riferito; l'ammontare del jackpot non ancora assegnato non è nella disponibilità del concessionario; il jackpot può essere costituito anche prelevando quote residenti su fondi nei quali sono accantonate le quote parti del montepremi destinate al jackpot stesso;

o) gioco di abilità, ciascun gioco a distanza tra giocatori nel quale il risultato che determina la vincita del giocatore dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori; i giochi di carte organizzati nella modalità del torneo sono considerati giochi di abilità;

p) gioco di sorte a quota fissa, ciascun gioco a distanza a solitario nel quale i possibili esiti oggetto di scommessa hanno probabilità di verificarsi predefinita ed invariabile ed il rapporto tra l'importo della vincita conseguibile ed il prezzo della partecipazione al colpo è conosciuto dal giocatore all'atto della puntata;

q) gioco di carte, ciascun gioco a distanza che riproduce un gioco effettuato con le carte mediante la loro rappresentazione virtuale;

r) gioco tra giocatori, la modalità di gioco nella quale partecipano al gioco due o più giocatori e le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti da ciascun giocatore rispetto a quelli ottenuti dagli altri;

s) gioco sicuro, le misure adottate dal concessionario nel gioco con vincita in denaro, sulla base dei provvedimenti di AAMS, al fine di garantire la tutela, sia degli interessi del singolo giocatore, sia di quelli pubblici;

t) mano, esclusivamente per i giochi di carte, il processo di gioco che prevede la distribuzione di carte ai partecipanti, i giocatori ed eventualmente il banco tenuto dal concessionario, anche in più fasi successive, e si conclude con la raccolta delle carte medesime che sono messe da parte ovvero mescolate assieme alle carte non distribuite, prima di procedere ad una eventuale successiva mano;

u) montepremi, l'ammontare, riferito ad una sessione di gioco nel caso dei giochi di abilità ovvero ad un colpo nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, spettante ai giocatori e ad essi assegnato in vincite;

v) piattaforma di gioco, l'ambiente informatico, appartenente al sistema di elaborazione del concessionario, connesso al sistema centralizzato ed accessibile dal giocatore mediante mezzi di comunicazione a distanza, con il quale il concessionario gestisce e, tramite le applicazioni dei giochi, eroga i giochi;

w) posta, esclusivamente nei giochi di sorte a quota fissa e nei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, l'ammontare di credito disponibile al giocatore per effettuare i colpi; posta iniziale, l'ammontare del credito che il giocatore richiede di trasferire dal proprio conto di gioco e rendere disponibile per effettuare i colpi; posta finale, l'ammontare del credito disponibile alla conclusione della sessione del gioco che è trasferito al conto di gioco del giocatore;

x) pseudonimo, la denominazione fittizia, non modificabile, scelta dal giocatore, ad esso univocamente associata, che lo identifica nell'ambiente di gioco del singolo concessionario e nel circuito di gioco, obbligatoriamente adottata dal concessionario per comunicare in modo riservato l'identità del giocatore agli altri giocatori, nel caso dei giochi tra giocatori;

y) raccolta, la somma degli importi, relativi al prezzo della partecipazione, pagati dai giocatori partecipanti alla singola sessione di gioco nel caso dei giochi di abilità, ovvero al singolo colpo nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo;

z) sessione di gioco, nel caso dei giochi di abilità, il processo di gioco che inizia con la richiesta del diritto di partecipazione ed il pagamento del prezzo del diritto di partecipazione e che si conclude con l'assegnazione delle vincite e l'accredito al conto di gioco; nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, il processo di gioco che inizia con la richiesta del diritto di partecipazione ed il trasferimento della posta iniziale dal conto di gioco e che si conclude con il trasferimento della posta finale al conto di gioco;

aa) sistema centralizzato, il sistema informatico di AAMS, interconnesso con la piattaforma di, per il controllo, la convalida, l'attribuzione del codice univoco e la registrazione dei diritti di partecipazione, nonché per la determinazione dell'imposta unica;

bb) strategia standard di gioco, con riferimento ai giochi di carte a solitario nei quali il risultato che determina la vincita del giocatore non dipende esclusivamente dall'elemento aleatorio, le regole di decisione di gioco che rendono massima la probabilità di vincita e che il concessionario è tenuto a rendere disponibili sul proprio sito;

cc) torneo, la modalità dei giochi di carte con organizzazione del gioco che prevede lo svolgimento di una

pluralità di mani; la modalità diversa dal torneo, viceversa, adotta una organizzazione di gioco che consente la partecipazione del giocatore anche ad una singola mano.

Art. 2.

Autorizzazione all'esercizio dei giochi

1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei giochi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, anche in circuito di gioco, il concessionario inoltra ad AAMS apposita istanza, corredata dal progetto della piattaforma di gioco e dalla certificazione recante l'esito positivo della verifica tecnica diretta ad accertare la conformità della piattaforma di gioco e del generatore di numeri casuali ai requisiti riportati nelle linee guida rese disponibili da AAMS sul proprio sito istituzionale. Successive modifiche delle caratteristiche essenziali del progetto della piattaforma sono subordinate alla preventiva approvazione di AAMS e all'eventuale rinnovo della certificazione, secondo le modalità definite nelle citate linee guida.

2. AAMS autorizza i soggetti di cui al comma 1 in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità:

a) del progetto della piattaforma di gioco, rispetto a quanto previsto dal presente decreto;

b) delle modalità di colloquio del sistema di elaborazione del concessionario con il sistema centralizzato, rispetto ai protocolli di comunicazione stabiliti da AAMS stessa con appositi provvedimenti.

Art. 3.

Piattaforma di gioco

1. La piattaforma di gioco consente:

a) il colloquio, anche in tempo reale, con il sistema centralizzato e con il giocatore;

b) la gestione delle formule di gioco e delle sessioni di gioco;

c) l'acquisizione del diritto di partecipazione al gioco o della posta, nonché la relativa assegnazione al giocatore del codice univoco;

d) l'assegnazione delle vincite, nonché i relativi pagamenti;

e) l'assistenza e l'informazione al giocatore;

f) l'offerta gratuita di gioco per apprendimento.

2. La piattaforma di gioco garantisce la correttezza, l'integrità, l'affidabilità, la sicurezza, la trasparenza e la riservatezza delle attività e funzioni esercitate e la correttezza e la tempestività del pagamento delle vincite.

3. La piattaforma di gioco garantisce la memorizzazione e la tracciabilità dei dati relativi alle sessioni di gioco svolte per un periodo minimo di cinque anni ed adotta soluzioni che facilitano l'accesso alle informazioni, per l'esercizio dell'azione di vigilanza e di controllo da parte di AAMS.

4. La piattaforma di gioco garantisce la continuità del servizio mediante l'adozione di sistemi ad alta affidabilità ed è sviluppata e manutenuta secondo le metodologie e le tecnologie allineate ai migliori standard del settore.

5. La piattaforma di gioco è dotata di caratteristiche di sicurezza atte a garantire la protezione da accessi non autorizzati e l'inalterabilità dei dati scambiati.

6. I componenti software, che il concessionario richiede, eventualmente, al giocatore di installare sulla propria postazione, non introducono codice malevolo e assicurano l'esclusiva connessione al sito del concessionario stesso.

7. La piattaforma di gioco e le reti di trasmissione dati garantiscono i requisiti previsti dagli appositi provvedimenti di AAMS.

Art. 4.

Ripartizione della raccolta

1. L'imposta unica è stabilita per la tipologia dei giochi di cui all'art. 1, comma 1, nella misura del tre per cento della raccolta.

2. L'imposta unica per le tipologie dei giochi di cui all'art. 1, comma 2, è stabilita nella misura del venti per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

3. Per la tipologia dei giochi di cui all'art. 1, comma l, è destinato al montepremi, al netto della eventuale quota parte destinata a jackpot, almeno l'ottanta per cento della raccolta.

4. Per la tipologia dei giochi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, è destinato al montepremi su base statistica in relazione alla probabilità di ciascuno dei possibili esiti oggetto di estrazione, al netto della eventuale quota parte destinata a jackpot, almeno il novanta per cento della raccolta.

5. Per la tipologia dei giochi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*:

a) nel caso dei giochi tra giocatori è destinato al montepremi, al netto della eventuale quota parte destinata a jackpot, almeno il novanta per cento della raccolta;

b) nel caso dei giochi a solitario è destinato al montepremi su base statistica, in relazione alla probabilità di ciascuno dei possibili esiti oggetto di estrazione e nell'ipotesi che il giocatore persegua la strategia standard di gioco, al netto della eventuale quota parte destinata a jackpot, almeno il novanta per cento della raccolta.

6. Il compenso del concessionario, a copertura della totalità dei costi per l'esercizio del gioco, è costituito dalla quota residua della raccolta al netto del montepremi e dell'imposta unica.

Art. 5.

Diritto di partecipazione e ammontare della posta

1. Per le tipologie dei giochi di cui all'art. 1, comma 1, il diritto di partecipazione alla sessione di gioco, eventualmente comprensivo di successivi acquisti, non può essere superiore a euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

2. Con riferimento ai giochi di cui al comma 1, è ammessa ed è subordinata alla espressa previsione nel

progetto di gioco di cui all'art. 13 ed agli obblighi di informazione al giocatore di cui all'art. 9 l'offerta di sessioni di gioco nelle quali la partecipazione è condizionata all'accettazione dell'obbligo all'utilizzo della eventuale vincita per il pagamento del prezzo del diritto di partecipazione ad una successiva sessione di gioco collegata. Il titolo acquisito dal giocatore non ha scadenza.

3. Per le tipologie dei giochi di cui all'art. 1, comma 2, la posta iniziale per la partecipazione alla sessione di gioco, comprensiva di successivi ulteriori trasferimenti dal conto di gioco e di eventuali bonus, non può essere superiore a euro 1.000,00 (mille/00).

4. Con riferimento ai giochi di cui al comma 3, possono essere stabiliti da AAMS, con propri provvedimenti ulteriori limiti riguardanti il prezzo della partecipazione.

Art. 6.

Modalità di gioco

1. I giochi di cui all'art. 1, comma 1, si svolgono con la modalità di gioco tra giocatori.

2. I giochi di cui all'art. 1, comma 2, si svolgono:

a) per i giochi di cui alla lettera *a)* con la modalità di gioco a solitario;

b) per i giochi di cui alla lettera *b)* con la modalità di gioco tra giocatori ed a solitario.

Art. 7.

Conto di gioco

1. In materia di conto di gioco si applica la disciplina di cui all'art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed ai connessi provvedimenti di AAMS. Ogni conto di gioco può essere utilizzato esclusivamente dalle parti contraenti.

Art. 8.

Svolgimento del gioco

1. Nel caso dei giochi di cui all'art. 1, comma 1, lo svolgimento del gioco comporta:

a) la richiesta da parte del giocatore del diritto di partecipazione ad una sessione di gioco autorizzata dal sistema centralizzato;

b) la richiesta al sistema centralizzato, da parte del concessionario, di convalida del diritto di partecipazione;

c) la convalida e l'attribuzione del codice univoco del diritto di partecipazione da parte del sistema centralizzato e la trasmissione del predetto codice univoco al concessionario;

d) la comunicazione al giocatore della convalida del diritto di partecipazione nonché del relativo codice univoco e l'addebito del relativo importo;

e) l'assegnazione delle eventuali vincite, la relativa comunicazione al giocatore e l'accredito sul conto di gioco.

2. Nel caso dei giochi di cui all'art. 1, comma 2, lo svolgimento del gioco comporta:

a) la richiesta da parte del giocatore del diritto di partecipazione a una sessione di gioco autorizzata dal sistema centralizzato e del trasferimento della posta iniziale dal conto di gioco, nonché le eventuali successive richieste ed il trasferimento di ulteriori ammontati alla posta, nei limiti consentiti;

b) la richiesta al sistema centralizzato, da parte del concessionario, di convalida del diritto di partecipazione;

c) la convalida e l'attribuzione del codice univoco del diritto di partecipazione da parte del sistema centralizzato e la trasmissione del predetto codice univoco al concessionario;

d) la comunicazione al giocatore della convalida del diritto di partecipazione nonché del relativo codice univoco ed il trasferimento della posta iniziale dal conto di gioco;

e) la richiesta di partecipazione al singolo colpo da parte del giocatore;

f) l'accettazione della richiesta di partecipazione al singolo colpo da parte del concessionario e l'addebito del relativo importo alla posta;

g) l'assegnazione delle eventuali vincite, la relativa comunicazione al giocatore e l'accredito alla posta;

h) il trasferimento della posta finale al conto di gioco.

3. Nel caso dei giochi tra giocatori, la piattaforma di gioco rende disponibile al giocatore, mediante pseudonimo, l'identità degli altri giocatori.

Art. 9.

Obblighi di informazione

1. Il concessionario rende disponibile a chiunque accede al sito:

a) il codice di concessione e la denominazione;

b) le informazioni riguardanti l'offerta di gioco, inclusi:

1) gli ammontari trasferibili alla posta, per i giochi di cui all'art. 1, comma 2;

2) il costo del diritto di partecipazione al gioco;

3) il montepremi e le relative modalità di ripartizione, nonché le modalità di costituzione degli eventuali jackpot e di alimentazione degli eventuali fondi;

4) l'ammontare rapportato alla raccolta destinato a montepremi, eventualmente su base statistica e nell'ipotesi che il giocatore persegua la strategia standard di gioco;

5) le vincite, comprensive degli eventuali jackpot, e le relative regole di assegnazione;

6) le modalità, condizioni e restrizioni di assegnazione, utilizzo e prelievo di eventuali bonus e del credito di gioco ai quali sono collegati.

c) l'informazione a consuntivo, alla quale deve essere garantita adeguata visibilità, relativa a periodi di tempo di durata pari al mese, per ciascun gioco autorizzato e per ciascuna tipologia, dell'ammontare rapportato alla raccolta assegnato in vincite ai giocatori;

d) le istruzioni per la partecipazione al gioco, le regole di svolgimento dei giochi e le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione;

e) gli orari di apertura del gioco;

f) le modalità ed i tempi di pagamento delle vincite, nonché di prelievo delle somme dal conto di gioco;

g) l'informazione relativa ai requisiti minimi richiesti alla postazione del giocatore per la partecipazione a distanza al gioco;

h) il presente decreto ed ogni altro provvedimento di AAMS relativo ai giochi da esso disciplinati;

i) le informazioni in materia di gioco sicuro, nonché eventuali comunicazioni stabilite da AAMS;

j) la convenzione di concessione;

k) la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita I.V.A. nonché la sede legale;

l) il logo istituzionale di AAMS e il logo «gioco legale e responsabile»;

m) il link diretto al sito intemet di AAMS ovvero, nel caso di offerta del gioco mediante canali telematici o telefonici, l'indirizzo del sito internet di AAMS;

n) i recapiti e gli orari del servizio di assistenza al giocatore.

2. Il concessionario rende disponibile al giocatore in qualsiasi momento:

a) l'elenco delle sessioni di gioco nonché dei colpi cui lo stesso ha partecipato, con l'indicazione del codice univoco del relativo diritto di partecipazione e del codice univoco attribuito dal concessionario di identificazione dei singoli colpi, del prezzo della partecipazione, anche ai singoli colpi, del risultato conseguito dal giocatore e dell'avvenuto accredito dell'eventuale vincita al conto di gioco o alla posta;

b) il prezzo della partecipazione, l'ammontare rapportato alla raccolta destinato al montepremi, la relativa ripartizione e le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite.

3. Il concessionario è tenuto a garantire, ai fini della corretta e trasparente informazione, su qualsivoglia sito tramite il quale è consentito l'accesso alla sottoscrizione del contratto di conto di gioco ed all'apertura e gestione del conto di gioco, nonché la partecipazione a distanza ai giochi del concessionario stesso:

a) nel corso di ogni fase e nello svolgimento di ogni attività connessa al gioco ed esercitata in forza del titolo concessorio, l'apposizione e la chiara evidenza del codice di concessione, della denominazione e dei segni distintivi e marchio, assieme a quelli eventuali del soggetto terzo che partecipa alla gestione del sito e cura la pubblicità e promozione dell'offerta di gioco;

b) la chiara evidenza dell'identità del soggetto con il quale è stipulato il contratto di conto di gioco nonché del soggetto sulla cui concessione è effettuata la giocata, che assumono le relative responsabilità, accompagnata dall'indicazione dei recapiti presso i quali il giocatore ha garanzia di ricevere assistenza;

c) l'accesso alle informazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 10.

Tutela del giocatore

1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, ne vigila l'adozione da parte del giocatore, tramite l'adozione ovvero la messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti.

L'attivazione degli strumenti di autolimitazione da parte del giocatore è obbligatoria, pena ;impossibilità di accedere all'area di gioco.

2. Il concessionario esclude dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione, nonché quello coinvolto a qualunque titolo nello sviluppo della propria piattaforma di gioco.

3. AAMS rende disponibile sul proprio sito internet l'elenco dei concessionari autorizzati all'esercizio dei giochi di cui al presente decreto e dei relativi siti internet.

Art. 11.

Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente decreto, è demandata alla commissione di cui all'art. 2, comma 4, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003, n. 385.

2. Il reclamo scritto è inoltrato, per il tramite di AAMS, alla commissione di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di gioco oggetto del reclamo.

3. È fatta, comunque, salva resperibilità dell'azione giudiziaria innanzi all'autorità competente.

Art. 12.

Flussi finanziari

1. Il sistema centralizzato calcola l'imposta e ne mette a disposizione l'informazione al concessionario.

2. Il concessionario effettua il versamento dell'importo dovuto di cui al comma 1, nei termini e con le modalità di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66.

Art. 13.

Autorizzazione del progetto di gioco

1. Il concessionario, ai fini dell'autorizzazione del singolo gioco di cui all'art. 1, commi 1 e 2, inoltra ad AAMS apposita istanza corredata dal progetto di gioco.

2. Il concessionario allega al progetto di gioco di cui al comma 1 le dichiarazioni di:

a) conformità dell'applicazione del gioco a quanto previsto dal progetto di gioco, dal presente decreto e dagli appositi provvedimenti di AAMS;

b) conformità del progetto e dell'applicazione del gioco alla normativa in vigore riguardante i diritti di autore, i marchi ed i brevetti.

3. AAMS, a seguito dell'esito positivo della verifica della conformità del progetto di gioco rispetto a quanto disposto dal presente decreto e dai connessi provvedimenti di AAMS stessa, e qualora non sussistano a qualunque titolo motivi di non idoneità del progetto, adotta il provvedimento di autorizzazione del gioco, che recepisce il progetto stesso. Successive modifiche del progetto di gioco sono subordinate alla preventiva approvazione di AAMS.

Art. 14.

Progetto di gioco

1. Il progetto di gioco di cui all'art. 13, comma 1, contiene i seguenti elementi:

a) la denominazione del gioco;

b) la tipologia e le modalità di gioco;

c) l'ammontare minimo, rapportato alla raccolta, destinato a montepremi;

d) le regole di determinazione ed assegnazione delle vincite inclusi i jackpot;

e) le specifiche modalità di gioco di cui si prevede l'adozione;

f) i prezzi dei diritti di partecipazione al gioco, previsti per ciascuna modalità di gioco;

g) il meccanismo di gioco, ivi inclusi i tempi di gioco, le modalità di interazione del giocatore con la piattaforma di gioco e le regole di determinazione dei risultati;

h) le eventuali regole che disciplinano la partecipazione dei giocatori in relazione al livello di abilità;

i) le informazioni rese disponibili al giocatore, riguardanti le singole sessioni di gioco ed i singoli colpi effettuati;

j) le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione

k) le modalità e condizioni di assegnazione ed utilizzo di eventuali bonus nonché le restrizioni di prelievo dei bonus e del credito di gioco ai quali sono collegati, che devono in ogni caso risultare economicamente vantaggiose per il giocatore.

2. Al progetto di cui al comma 1 sono allegati:

a) la riproduzione della grafica adottata;

b) la simulazione completa del gioco, su supporto informatico;

c) le informazioni relative al gioco e le istruzioni riguardanti le modalità ed il meccanismo di gioco, rese disponibili al giocatore tramite i siti web del concessionario, nonché le misure di tutela del giocatore specifiche del gioco medesimo;

d) la certificazione recante l'esito positivo della verifica tecnica diretta ad accertare la conformità del progetto di gioco;

e) la documentazione attestante gli eventuali brevetti registrati e certificazioni acquisite aggiuntive rispetto a quanto già previsto all'art. 2, comma 1.

Art. 15.

Vigilanza, controlli ed ispezioni

1. AAMS esercita poteri di vigilanza e di controllo sul concessionario, anche mediante controlli, ispezioni e verifiche tecniche sui sistemi informatici e sul codice sorgente del software utilizzato, decise unita teralmente ed attuate senza preavviso, presso le sedi del concessionario stesso, nonché, per quanto riguarda i sistemi informatici e il software di gioco, anche presso gli eventuali fornitori terzi, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attività e funzioni di esercizio dei giochi.

2. Il concessionario rende disponibile, ad uso esclusivo di AAMS, l'accesso remoto ai dati delle sessioni di gioco nonché dei colpi svolti ed in corso.

Art. 16.

Decadenza e revoca

1. Fermo restando quanto previsto dalle convenzioni per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici, di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, e di cui all'art. 24, commi 24 e 25, della legge n. 88 del 2009, le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 13 sono soggette alla decadenza o alla revoca:

a) in caso di perdita dei requisiti per l'autorizzazione, di cui al presente decreto;

b) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse gravi violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, nonché dalla normativa tributaria.

2. Nei casi di particolare gravità sanzionabili con la decadenza o la revoca delle autorizzazioni, di cui agli articoli 2 e 13, e comunque, quando se ne ravvisi l'opportunità ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela degli interessi e dei diritti di AAMS e dei giocatori, AAMS può disporre la sospensione cautelativa delle autorizzazioni, con proprio motivato provvedimento, fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva circa l'adozione del provvedimento di decadenza o di revoca. La sospensione ha effetto dall% data della comunicazione della stessa al concessionario. Nessun rimborso, indennizzo o risarcimento spetta al concessionario, anche nell'ipotesi in cui nessun provvedimento di revoca o decadenza venga adottato.

Art. 17.

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *f)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla medesima data cessano di avere effetto le disposizioni del decreto direttoriale dell'AAMS 5 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 marzo 2010, n. 68.

2. Le autorizzazioni dei progetti di gioco già rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, sono adeguate, a pena di decadenza, alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 16 entro 90 giorni dallo pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 10 gennaio 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2011
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 216

11A01125

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 gennaio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 28.462 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 20 ottobre, 25 novembre e 28 dicembre 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito "CCTeu"), con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017, di cui al decreto del 25 novembre 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 25 novembre 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 gennaio 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 novembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta,

con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 25 novembre 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 25 novembre 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCTeu, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 109 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 novembre 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A01321

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2021, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al

medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 gennaio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 28.462 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 24 settembre, 27 ottobre, 25 novembre e 28 dicembre 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di un'undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di un'undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2021, di cui al decreto del 25 agosto 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 25 agosto 2010.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 gennaio 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 25 agosto 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta dell'undicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 agosto 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori

assegnatari il 1° febbraio 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 153 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 agosto 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

p. *il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A01322

DECRETO 26 gennaio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2013, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 gennaio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati a 28.462 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 27 ottobre, 25 novembre e 28 dicembre 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2013, di cui al decreto del 27 ottobre 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.750 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 27 ottobre 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 gennaio 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 27 ottobre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 27 ottobre 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 27 ottobre 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 92 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 27 ottobre 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A01323

DECRETO 28 gennaio 2011.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette e di trinciati per sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 30 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 gennaio 2011, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, alla tabella *C)*, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005 e alla tabella *E)* allegata al decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2010;

Viste l'istanze con le quali la Santa Fe Natural Tobacco Company Italy Srl, la Mizar Srl, la Yesmoke Tobacco Spa e la International Tobacco Agency Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 30 dicembre 2010 e alla tabella *E)* allegata al decreto direttoriale 25 giugno 2010;

Decreta

l'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

SIGARETTE (TABELLA A)				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MUSTANG GOLD	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MUSTANG GOLD 100'S	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MUSTANG RED	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MUSTANG RED 100'S	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MUSTANG SILVER	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
NATURAL AMERICAN SPIRIT BLUE	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
NATURAL AMERICAN SPIRIT ORANGE	cartoccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
NATURAL AMERICAN SPIRIT YELLOW	astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
YESMOKE 0,3	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
YESMOKE 0,6	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
YESMOKE 0,8	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
YESMOKE 1.0	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE (TABELLA E)				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BROOKFIELD AMERICAN BLEND	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
BROOKFIELD AMERICAN BLEND 200	da 200 grammi	125,00	130,00	26,00
BUENA VISTA AMERICAN BLEND	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
BUENA VISTA AMERICAN BLEND	da 20 grammi	125,00	130,00	2,60
BUENA VISTA AMERICAN BLEND 160	da 160 grammi	125,00	130,00	20,80
BUENA VISTA AMERICAN BLEND 70	da 70 grammi	125,00	130,00	9,10
BUENA VISTA VIRGINIA	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
BUENA VISTA VIRGINIA	da 20 grammi	125,00	130,00	2,60
BUENA VISTA VIRGINIA 160	da 160 grammi	125,00	130,00	20,80
BUENA VISTA VIRGINIA 70	da 70 grammi	125,00	130,00	9,10
BUENA VISTA WHITE	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
BUENA VISTA WHITE	da 20 grammi	125,00	130,00	2,60
BUENA VISTA WHITE 160	da 160 grammi	125,00	130,00	20,80
BUENA VISTA WHITE 70	da 70 grammi	125,00	130,00	9,10
CHE	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
GOLDEN BLEND'S AROMATIC SHAG	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA 25	da 25 grammi	126,00	132,00	3,30
MANILA	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
PORTLAND AMERICAN BLEND	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
PORTLAND AMERICAN BLEND	da 20 grammi	125,00	130,00	2,60
PORTLAND AMERICAN BLEND 160	da 160 grammi	125,00	130,00	20,80
PORTLAND AMERICAN BLEND 70	da 70 grammi	125,00	130,00	9,10
PORTLAND VIRGINIA	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
PORTLAND VIRGINIA	da 20 grammi	125,00	130,00	2,60
PORTLAND VIRGINIA 160	da 160 grammi	125,00	130,00	20,80
PORTLAND VIRGINIA 70	da 70 grammi	125,00	130,00	9,10
PORTLAND WHITE	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
PORTLAND WHITE	da 20 grammi	125,00	130,00	2,60
PORTLAND WHITE 160	da 160 grammi	125,00	130,00	20,80
PORTLAND WHITE 70	da 70 grammi	125,00	130,00	9,10
PUEBLO	da 30 grammi	130,00	135,00	4,05
PUEBLO 100	da 100 grammi	126,00	130,00	13,00
PUEBLO BURLEY BLEND	da 30 grammi	130,00	135,00	4,05
ROCKIES AMERICAN BLEND	da 100 grammi	125,00	130,00	13,00
ROCKIES BLUE	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
ROCKIES BLUE 100	da 100 grammi	125,00	130,00	13,00
ROCKIES MENTHOL	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
ROCKIES RED	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
ROCKIES VIRGINIA	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
ROCKIES VIRGINIA BLEND	da 100 grammi	125,00	130,00	13,00
ROCKIES VIRGINIA YELLOW	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
TILBURY	da 20 grammi	125,00	130,00	2,60
TILBURY AMERICAN BLEND	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze foglio n. 46

11A001380

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 settembre 2010.

Rideterminazione dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure del programma di ricerche in Antartide nonché delle modalità di attuazione e della disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 29 novembre 1980, n. 963, con la quale viene data attuazione al Trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1° dicembre 1959;

Visto l'art. 1 del predetto Trattato che consente l'impiego di personale ed attrezzature militari per la ricerca scientifica e tecnologica in Antartide;

Vista la legge 10 giugno 1985, n. 284, recante «Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA)» e in particolare l'art. 4, recante «Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide», e l'art. 6, recante «Attuazione del Programma»;

Visto l'art. 5 della legge 7 agosto 1997 n. 266, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro delle attività produttive, ferme restando le attuali strutture operative e i soggetti incaricati dell'attuazione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), sono rideterminati i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure e l'aggiornamento del Programma, le modalità di attuazione e la disciplina delle erogazioni delle risorse finanziarie;

Visto l'art. 104 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 che, a parziale modifica del sopracitato art. 5, dispone che sono rideterminati anche i soggetti incaricati dell'attuazione e le strutture operative;

Visto il decreto 26 febbraio 2002 concernente «la rideterminazione dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure per l'aggiornamento del PNRA...»;

Visto in particolare l'art. 4 del sopracitato decreto del 26 febbraio 2002 con il quale in applicazione delle soprarichiamate disposizioni di legge, è stata affidata al Consorzio, costituito dall'ENEA, dal CNR, dall'INGV e dall'OGS, l'attuazione del PNRA;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204 recante «disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica con il quale, tra l'altro, si dispone che il finanziamento del PNRA affluisce nel fondo ordinario per gli enti ed istituti di ricerca finanziati dal Ministero della Ricerca;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 6/2010/G con la quale, in sede di controllo successivo del PNRA, è stato sollecitato, tra l'altro, il rinnovamento dell'impianto organizzativo dello stesso PNRA e la modifica del decreto 26 febbraio 2002, a causa delle sopravvenute difficoltà gestionali da parte del Consorzio e del venir meno delle condizioni previste per lo svolgimento di tale tipo di incarico;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il riordino degli enti di ricerca ed, in particolare, l'art. 9 punto 2), che stabilisce che lo statuto del CNR possa prevedere una struttura organizzativa di programmazione e di coordinamento delle attività polari;

Considerato che l'art. 5 della legge 7 agosto 1997 n. 266, al comma 3 attribuisce ampi poteri discrezionali all'autorità governativa circa «la rideterminazione dei soggetti attuatori, degli organismi consultivi e delle struttura operativa...»;

Ritenuta la necessità di garantire una più efficiente prosecuzione del PNRA avvalendosi anche dell'esperienza e della professionalità dell'ENEA in quanto precedente gestore dell'intervento;

Decreta:

Art. 1.

Programma Nazionale di Ricerche in Antartide

Al fine di assicurare la prosecuzione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) e la partecipazione dell'Italia al Trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959, al Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca sono affidati i compiti di:

approvare il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide contenente le linee strategiche e di indirizzo per la sua attuazione, proposto dalla Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide (CSNA), di cui al successivo art. 2;

approvare, previo parere della CSNA, i Programmi Esecutivi Annuali (PEA) predisposti dal CNR, di cui al successivo art. 4;

vigilare sull'attuazione del Programma nel rispetto delle norme previste dal Trattato sull'Antartide;

determinare di concerto con i Ministri dell'Economia e degli Affari Esteri, il trattamento di missione per il personale impegnato in Antartide;

emanare direttive, sentite la CSNA, il CNR e l'ENEA, per la migliore attuazione del Programma.

Art. 2.

Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide

La Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide, istituita presso la Direzione generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, ha i seguenti compiti:

proporre al Ministro il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) su base triennale, aggiornabile annualmente, in termini di obiettivi, indirizzi e programmazione di livello strategico, in coerenza con gli obiettivi del PNR e in rapporto all'entità dei finanziamenti disponibili;

assicurare la valutazione scientifica dei progetti, presentati in seguito ai bandi pubblici, sulla base della adeguatezza scientifica, culturale e tecnica e dei contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie per la loro realizzazione;

fornire al Ministro il parere sui PEA predisposti dal CNR, in termini di loro coerenza con gli indirizzi e le linee strategiche del PNRA in rapporto all'entità dei finanziamenti disponibili;

proporre al Ministro, sentito il CNR e l'ENEA, le nomine dei rappresentanti italiani negli organismi scientifici internazionali riguardanti la ricerca in Antartide;

acquisire dal CNR gli elementi utili ai fini della elaborazione della relazione annuale del Ministro dell'istruzione università e ricerca, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

acquisire dal CNR i risultati delle attività scientifiche e tecnologiche unitamente ai parametri di congruità e qualità dei risultati, ai fini della predisposizione degli

elementi da sottoporre al sistema nazionale di valutazione della ricerca.

La Commissione è istituita con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

È composta da:

a) dieci esperti nelle aree scientifiche del Programma, con competenza polare, di cui tre designati dal Ministro medesimo, di cui uno con funzioni di Presidente, e sette scelti nell'ambito di rose di tre nominativi fornite rispettivamente dalla CRUI, dal CNR, dall'ENEA, dall'INGV, dall'INAF e dall'OGS;

b) un esperto designato dal Ministro dello Sviluppo Economico;

c) un esperto designato dal Ministro delle Politiche Agricole;

d) un esperto designato dal Ministro della Salute;

e) un esperto designato dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio;

f) un esperto designato dal Ministro degli Affari Esteri;

g) un esperto designato dal Ministro della Difesa.

Il Vice-Presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno.

I componenti della Commissione durano in carica quattro anni.

Alle riunioni della Commissione possono essere invitati esperti delle Amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati.

Le regole di funzionamento della Commissione sono stabilite dalla Commissione medesima nel corso della prima riunione e rese pubbliche.

Art. 3.

Programmazione scientifica e coordinamento

Le attività di programmazione scientifica e di coordinamento sono svolte dal CNR, ai sensi dell'art. 9, punto 2), del decreto legislativo 213/2009, mediante apposita struttura preposta.

Il CNR ha il compito altresì di:

effettuare l'analisi di fattibilità delle proposte e dei progetti, sentito l'ENEA specie ai fini delle compatibilità operative e ambientali;

assicurare il coordinamento scientifico delle attività, delle strutture e delle unità di ricerca;

assicurare la diffusione dei risultati e la gestione dei dati scientifici, d'intesa con il MIUR e la CSNA;

assicurare un costante raccordo con l'ENEA per gli aspetti tecnologici e tecnico-operativi;

monitorare lo stato d'attuazione dei PEA e definire gli eventuali interventi correttivi;

certificare nei confronti del MIUR il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, gli stati di avanzamento delle attività e delle spese secondo le forme e le modalità definite dal MIUR.

Art. 4.

Programmi esecutivi annuali

I Programmi Esecutivi Annuali (PEA) predisposti dal CNR devono indicare le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Antartide ed in Italia, i supporti tecnico-logistici disponibili, le risorse umane occorrenti per la spedizione e la ripartizione delle spese.

Devono inoltre assicurare congrue e bilanciate quote di partecipazione a favore dei soggetti interessati (università, enti di ricerca pubblici e privati) che vengono selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal MIUR, che a questo fine si avvale del CNR, sulla base degli indirizzi e della programmazione strategica fornita dalla CSNA.

I progetti di ricerca sono valutati e selezionati sulla base dei seguenti criteri;

adeguatezza scientifica, culturale e tecnica;

contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie alla realizzazione dei progetti;

coerenza della partecipazione rispetto agli obiettivi degli interventi e dei programmi.

I PEA, sono presentati con congruo anticipo rispetto all'inizio della campagna, e comunque non oltre il mese di aprile dell'anno di riferimento. Devono avere il carattere della funzionalità rispetto al PNRA ed essere coerenti con lo stanziamento annuale.

I PEA devono contenere altresì:

il cronogramma delle attività, compresi i tempi di conseguimento degli interventi;

il fabbisogno finanziario e le modalità per la verifica dell'attuazione dei singoli interventi;

le modalità di rendicontazione dei finanziamenti sulla base delle specifiche indicazioni fornite in merito dal MIUR con provvedimento separato.

Art. 5.

Attuazione del programma

L'attuazione delle spedizioni, le azioni tecniche e logistiche e la responsabilità dell'organizzazione nelle zone operative sono affidate all'ENEA che provvede alla programmazione operativa, costruzione e gestione degli interventi, approvvigionamento dei materiali e servizi, manutenzione degli impianti e degli strumenti installati presso le Stazioni Antartiche.

Le modalità operative di attuazione dei PEA sono definite dall'ENEA sentito il CNR e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Le spese del personale delle amministrazioni ed enti partecipanti alle attività di laboratorio e alle Campagne Antartiche, come pure quelle dell'ENEA e del CNR, sono a carico dei bilanci di ciascuna amministrazione od ente partecipante, con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero e di quelle sostenute per affidamento all'esterno di attività non rientranti nella competenza dell'ENEA, che gravano sui fondi destinati al PNRA.

Gravano inoltre sui fondi del PNRA i costi sostenuti per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature che sia-

no destinati ad essere trasportati in zone operative e colà utilizzati.

Il Ministero della Difesa fornisce un contributo di personale militare per gli aspetti logistici, nei limiti delle proprie disponibilità.

Art. 6.

Patrimonio del PNRA

I beni acquisiti con i finanziamenti pubblici del PNRA sono nell'inventario dell'ENEA in una specifica sezione e, unitamente ai beni già detenuti dal Consorzio, costituiscono il patrimonio del PNRA. Essi sono classificati in un conto d'ordine in calce allo stato patrimoniale dell'ENEA.

Il trasferimento dei beni detenuti dal Consorzio avviene sulla base di apposita convenzione tra il Consorzio e l'ENEA, di cui vera fornita copia al Ministero ed al CNR, contenente l'elenco di detti beni, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali per la particolare fattispecie.

Art. 7.

Modalità di erogazione delle risorse finanziarie

La copertura delle spese previste a carico del PNRA è assicurata dal MIUR attraverso la assegnazione al CNR dello stanziamento dedicato, a valere sul timido ordinario degli enti pubblici di ricerca. Il finanziamento del PNRA è definito all'inizio di ciascun esercizio finanziario e costituisce l'elemento di riferimento per la predisposizione del PEA.

II CNR provvede ad erogare quota parte del finanziamento all'ENEA per la gestione delle campagne in Antartide, assicurando entro il mese di maggio dell'anno di riferimento una congrua anticipazione dello stesso e destina la restante parte agli altri strumenti sulla base di quanto previsto per l'attuazione dei PEA.

Le erogazioni, fatta salva anticipazione, sono autorizzate dal MIUR al CNR previa acquisizione degli stati di avanzamento semestrali secondo le forme e le modalità disciplinate con separato provvedimento.

Art. 8.

Abrogazioni

Il decreto interministeriale 26 febbraio 2002 è abrogato.

Per le ragioni esposte in premessa è revocato l'affidamento al Consorzio delle funzioni di attuatore del PNRA.

La procedura di liquidazione finalizzata anche al trasferimento delle relative competenze agli enti subentranti, definirà i rapporti attivi e passivi del Consorzio nei confronti dei soci e di tutti gli altri creditori che comunque abbiano contribuito con Fondi pubblici e privati alle gestione del Consorzio medesimo, entro e non oltre i sei mesi dalla data di efficacia del presente decreto, per consentire la prosecuzione delle attività da parte degli enti stessi, senza soluzioni di continuità.

Art. 9.

Norme transitorie

Nelle more della piena attuazione delle disposizioni del presente decreto, l'Enea succede, con effetto immediato, nelle funzioni di soggetto attuatore già assegnate al Consorzio in base al decreto ministeriale 26 febbraio 2002, ed assicura lo svolgimento della campagna del 2010.

Il CNR assicura una congrua anticipazione all'ENEA, a carico del PEA 2010, per affrontare gli adempimenti connessi allo svolgimento della sua funzione.

L'ENEA subentra al Consorzio nella titolarità degli accordi internazionali riguardanti la logistica.

Il presente decreto è sottoposto agli Organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni.

Roma, 30 settembre 2010

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita e della ricerca
GELMINI

Il Ministro dello sviluppo economico, ad interim
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 17, foglio n. 400

11A01243

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 gennaio 2011.

Rettifica del decreto 9 novembre 2010 relativo al riconoscimento, alla sig.ra Moraru Federica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la richiesta di correzione del decreto dirigenziale di riconoscimento presentata dalla dott.ssa Moraru;

Visto il proprio decreto datato 9 novembre 2010, con il quale si riconosceva il titolo di avocat, conseguito in Romania dalla dott.ssa Moraru Beatrice Mihaela, nata il 29 maggio 1982 a Brasov (Romania), cittadina romena, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, sono inserite delle inesattezze;

Decreta:

Il decreto datato 9 novembre 2010, con il quale si riconosceva il titolo di avocat, conseguito in Romania dalla dott.ssa Moraru Beatrice Mihaela, nata il 29 maggio 1982 a Brasov (Romania), cittadina romena, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione,

è modificato come segue: in tutte le parti del decreto in cui si fa riferimento al nome proprio della richiedente la frase: «Moraru Federica» è sostituita dalla frase: «Moraru Beatrice Mihaela».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 9 novembre 2010.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00703

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 dicembre 2010.

Ricostituzione della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e contrasto all'evasione fiscale», e in particolare i commi 1, 2 e 2-*bis* dell'art. 29, che prevedono, rispettivamente, la riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle stesse amministrazioni; il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture; la verifica della perdurante utilità di ciascun organismo ai fini dell'eventuale proroga di durata dello stesso;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'art. 61, con il quale è stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti presso le predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;

Visto l'art. 68 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e in particolare il comma 2, secondo il quale nei casi in cui, in attuazione del comma 2-*bis* dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223/2006, venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni e in sede di concessione della proroga dovranno, inoltre, prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti, privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo;

Vista la propria relazione in data 20 maggio 2010 sull'attività svolta, tra gli altri, dalla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, per la quale si è valutata positivamente la perdurante utilità e se ne è proposta la proroga;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», e in particolare l'art. 6, comma 1, a tenore del quale la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2010, recante «Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi»;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3», e successive modificazioni, il quale definisce i principali compiti assegnati alla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria;

Considerato che l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 86/2007 prevede che la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria dura in carica tre

anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 86/2007, e che, conseguentemente, la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, nominata con decreto del Ministero della salute 26 luglio 2007, ha esercitato le sue funzioni fino al 21 luglio 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2010, con il quale è stata disposta la proroga di due anni del precedente termine di durata, tra gli altri, della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria;

Ritenuto necessario, per tutto quanto precedentemente esposto, ricostituire la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, nella composizione specificata dall'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 86/2007;

Ritenuto opportuno, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento della Commissione, prevedere che le riunioni della stessa si svolgano in via ordinaria mediante videoconferenza;

Acquisite la designazioni dei componenti rimessa alla competenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con nota prot. n. 559 del 23 novembre 2010, e la designazione del componente rimessa alla competenza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota prot. n. 12193 del 6 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. La Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'art. 18 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, è così ricostituita:

componenti individuati dal Ministro della salute:

prof. Paolo Arullani, presidente dell'Università «Campus Bio-Medico» di Roma;

prof. Giuseppe Benagiano, dipartimento di scienze ginecologiche, perinatologia e puericultura, policlinico «Umberto I - Università La Sapienza» di Roma;

prof. Enrico Bollero, direttore generale delle attività dell'azienda ospedaliera policlinico «Tor Vergata»;

prof. Cesare Catananti, facoltà di medicina e chirurgia, Università Cattolica di Roma;

dott.ssa Vanesa Gregorc, dirigente medico, responsabile clinico dell'unità di ricerca su neoplasie polmonari presso il dipartimento di oncologia del «San Raffaele» di Milano;

prof. Carlo Gaudio, direttore dipartimento cuore e grossi vasi «A. Reale», Università «La Sapienza» di Roma;

prof. Bruno Gridelli, direttore istituto «ISMETT UMPC» di Palermo;

prof. Franco Locatelli, dipartimento di onco-ematologia pediatrica e medicina trasfusionale, ospedale pediatrico «Bambin Gesù»;

prof. Giovanni Lucignani, professore ordinario di diagnostica delle immagini e radioterapia, Università di Milano;

prof. Giovanni Muto, direttore dell'unità operativa di urologia, ospedale «San Giovanni Bosco» di Torino;

prof. Massimo Pistolesi, dipartimento medicina interna, malattie dell'apparato respiratorio, Università di Firenze;

prof. Riccardo Vigneri, professore ordinario di endocrinologia, direttore delladivisione clinicizzata di endocrinologia, facoltà di medicina e chirurgia, Università di Catania;

prof. Alberto Zangrillo, direttore dell'unità operativa di anestesia e rianimazione cardio-toraco-vascolare, presso l'IRCCS «San Raffaele» di Milano, professore scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione Università «Vita e salute San Raffaele»;

componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

prof. Ottavio Alfieri, professore associato di cardiochirurgia primario divisione di cardiochirurgia, presso l'IRCCS «San Raffaele» di Milano;

componenti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

prof. Antonio Benedetti, professore ordinario di gastroenterologia, preside della facoltà di medicina e chirurgia, Università Politecnica delle Marche di Ancona - rappresentante regione Marche;

prof. Giuseppe Dessì, dirigente medico specialista in ortopedia e traumatologia presso A.O. «Brotzu» di Cagliari - rappresentante regione Sardegna;

prof. Antonio Famulari, professore ordinario di chirurgia generale, direttore U.O.C. trapianti d'organo, Università degli studi di L'Aquila - rappresentante regione Abruzzo;

prof. Gianfranco Gensini, professore ordinario di medicina interna e cardiologia, preside della facoltà di medicina e chirurgia, Università degli studi di Firenze - rappresentante regione Toscana;

prof. Karl Albert Kob, dirigente medico della provincia autonoma di Bolzano - rappresentante province autonome di Trento e Bolzano;

prof. Giuseppe Lembo, professore ordinario di scienze tecniche mediche applicate, Università degli studi «La Sapienza» di Roma, primario di U.O. complessa di complicanze internistiche della malattia neurologica IRCCS «Neuromed (Pozzilli)», direttore del dipartimento di angio-cardio neurologia IRCCS «Neuromed» polo Molise dell'Università «La Sapienza» di Roma, Pozzilli (Isernia) - rappresentante regione Molise;

prof. Alessandro Liberati, professore associato di statistica medica, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - rappresentante regione Emilia-Romagna;

dott.ssa Giada Li Calzi, dirigente segreteria tecnica assessorato della salute - Ufficio di Gabinetto Regione siciliana - rappresentante Regione siciliana;

prof. Celestino Pio Lombardi, professore associato Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Unità operativa di chirurgia generale ed endocrina del policlinico «A. Gemelli» di Roma - rappresentante regione Lazio;

prof.ssa Liliana Minelli, professore di igiene generale e applicata, Università degli studi di Perugia - rappresentante regione Umbria;

dott.ssa Gabriella Paoli, dirigente responsabile settore comunicazione ricerca e sistema informativo sanitario regionale, regione Liguria - rappresentante regione Liguria;

dott. Giampietro Rupolo, direttore sanitario azienda ospedaliera di Padova - rappresentante regione Veneto;

prof. Marco Salvatore, professore ordinario di diagnostica per immagini e radioterapia, facoltà di medicina e chirurgia Università degli studi «Federico II» di Napoli - rappresentante regione Campania;

prof. Francesco Paolo Schena, professore ordinario di nefrologia, Università degli studi di Bari - rappresentante regione Puglia;

dott.ssa Caterina Tridico, dirigente responsabile dell'unità organizzativa programmazione e sviluppo piani della regione Lombardia - rappresentante regione Lombardia.

Art. 2.

1. Le riunioni della commissione sono presiedute dal Ministro della salute prof. Ferruccio Fazio o, in sua assenza, da un vice presidente eletto dall'assemblea su indicazione del Ministro.

2. Il Direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione e coadiuva il presidente o, in sua assenza, il vice presidente, nel coordinamento dei lavori. Assicura, inoltre, le funzioni di segreteria tecnica ed amministrativa della Commissione.

3. Alle riunioni della Commissione partecipano come componenti aggregati, senza diritto di voto:

il presidente dell'ISS;

un dirigente dell'INAIL, nominato dal Ministro della salute su proposta del presidente di tale Istituto in relazione alle competenze del soppresso ISPESL;

il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

il direttore scientifico di uno degli IRCCS pubblici, nominato dal Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli IRCCS pubblici;

il direttore scientifico di uno degli IRCCS privati, nominato dal Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli IRCCS privati;

un esponente di uno degli IZS, nominato dal Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli IZS.

4. I capi Dipartimento e i direttori generali del Ministero della salute possono essere invitati ad intervenire alle riunioni della Commissione, quando si discuta della programmazione dell'attività di ricerca nelle materie di rispettiva competenza.

5. In relazione alle tematiche oggetto di trattazione, il Ministro della salute può individuare uno o più esperti in materia di ricerca sanitaria chiamati a partecipare, senza diritto di voto, a specifiche riunioni della Commissione.

Art. 3.

1. Salvo sia ritenuta opportuna la contestuale presenza fisica dei partecipanti, le riunioni della Commissione si svolgono in via ordinaria mediante videoconferenza.

2. Con regolamento interno la Commissione provvede a disciplinare le modalità operative relative allo svolgimento dei lavori.

Art. 4.

1. La Commissione dura in carica fino al 21 luglio 2012.

Art. 5.

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la partecipazione alla Commissione, di cui all'art. 1 del presente decreto, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.

2. L'onere derivante dal rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per i componenti non residenti a Roma, ove previsto per legge, graverà sul capitolo 3125, piano gestionale 3, del bilancio del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2010, e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2010

Il Ministro: FAZIO

11A00931

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 dicembre 2010.

Modalità operative per l'erogazione dei contributi, nel settore dell'autotrasporto, a favore dei processi di aggregazione imprenditoriale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84 e a favore delle iniziative per la formazione professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 83-*bis*, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto delle misure previste dal regolamento n. 273/2007, sono destinate, per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, nonché ad incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale, come modificato dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2009, suppl. ord. n. 49);

Visto il comma 28 dell'art. 83-*bis* testé richiamato, che destina agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro, e prevede che le relative modalità di erogazione siano disciplinate con regolamenti governativi;

Visto il comma 29 del ripetuto art. 83-*bis*, in base al quale, agli oneri derivanti dall'attuazione, fra l'altro, del comma 28 dello stesso articolo, si fa fronte con le risorse disponibili sul Fondo di cui all'art. 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto nel limite dell'importo di euro 7 milioni di cui all'art. 83-*bis*, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione del Fondo relativo agli incentivi per aggregazioni imprenditoriali nel settore dell'autotrasporto nel limite dell'importo di 9 milioni di euro, secondo quanto previsto dal citato art. 83-*bis*, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modifiche;

Visti in particolare rispettivamente l'art. 2, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83 e l'art. 4. comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica maggio 2009, n. 84, in base ai quali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, sono stabiliti termini e modalità per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;

Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 87;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 9 agosto 2008, ed in particolare gli articoli 38 e 39 che prevedono aiuti alla formazione e l'art. 26 che prevede aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza, purché non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 novembre 2009, n. 272, recante modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 novembre 2009, n. 273, recante modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore dei processi di aggregazione imprenditoriale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale n. 3816 del 29 luglio 2009 con il quale si è provveduto all'impegno delle risorse pari a 9 milioni di euro per le aggregazioni imprenditoriali e 7 milioni di euro per la formazione professionale;

Visto l'art. 3-*quater* della legge 1° ottobre 2010, n. 163, di conversione del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, con cui si è aggiunto al termine del citato comma 28 dell'art. 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, la seguente disposizione: «le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalità stabilite dai regolamenti di

cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

Visto l'art. 28, comma 1-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, così come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale, per l'attuazione del Programma nazionale delle «Autostrade del mare» ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stata prorogata l'attività della Società Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., RAM, da svolgersi secondo direttive adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero, e le azioni della Società stessa sono state cedute, a titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista le Convenzioni prot. 16102 e prot. 16106 in data 23 febbraio 2010, stipulate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 novembre 2009, n. 273, e dell'art. 3, comma 1, decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 novembre 2009 n. 272, come successivamente modificate dagli Atti Aggiuntivi prot. 78894 e prot. 78893 in data 30 settembre 2010, e registrate dalla Corte dei conti in data 18 ottobre 2010 rispettivamente ai numeri 003573 e 003574, con le quali il Ministero ha affidato a RAM la gestione operativa delle istruttorie relative all'attuazione dei citati regolamenti n. 84/2009 e n. 83/2009;

Tenuto conto dei lavori della Commissione, effettuati sulla base dell'istruttoria RAM, per la valutazione delle istanze presentate dalle imprese per accedere ai benefici per le aggregazione delle imprese e la formazione professionale nel settore, nei quali è emerso che per il primo beneficio sono state presentate solo dieci domande, delle quali sette dichiarate finanziabili per un importo di circa 100.000,00 euro di contributo, ivi incluse le spettanze RAM, mentre per l'incentivo alla formazione sono state presentate duecentotredici domande, delle quali centosettantuno dichiarate finanziabili per un importo di circa 8,4 milioni di euro disponibili per tale beneficio, ivi incluse spettanze RAM;

Considerato che vi sono state domande di contributo per la formazione professionale che sono state rigettate dalla citata Commissione e che per le stesse appare opportuno costituire una riserva, di importo non superiore a 500.000,00 euro, per far fronte ad eventuali accoglimenti dei ricorsi proponibili avverso tali rigetti;

Ritenuto necessario definire i termini per l'avvio di ulteriori progetti di aggregazione imprenditoriale e di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto da incentivare con le risorse rimanenti, una volta soddisfatte tutte le istanze presentate ai sensi dei citati decreti ministeriali del 6 novembre 2009 e ritenute ammissibili;

Decreta:

Art. 1.

Risorse disponibili

1. Ai sensi dell'art. 3-*quater* della legge 1° ottobre 2010, n. 163, di conversione del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, le risorse da destinare all'agevolazione delle aggregazioni imprenditoriali e la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, già a suo tempo impegnate nell'anno finanziario 2009, ammontano complessivamente e indifferentemente a 16 milioni di euro.

2. Una parte delle risorse di cui al punto 1, a completa copertura delle attività già concluse ai sensi dei decreti ministeriali del 6 novembre 2009 per un importo non superiore a 8,5 milioni di euro (di cui 8,4 milioni per la formazione e 100.000,00 per l'aggregazione) è destinata alla erogazione delle domande di contributo per l'aggregazione delle imprese e la formazione professionale presentate, rispettivamente, nei termini previsti dal decreto ministeriale 6 novembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2009, e nei termini del decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 2009, come modificati dal decreto ministeriale 11 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2010 e dal decreto ministeriale del 14 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2010.

3. Una parte delle risorse di cui al punto 1, per un importo non superiore a 500.000,00 euro, è destinata a soddisfare le richieste di contributo giudicate inammissibili da parte della Commissione di Valutazione, nella eventualità che le stesse dovessero essere riammesse in base ad un possibile accoglimento di un ricorso presentato avverso il provvedimento di inammissibilità.

4. Le rimanenti risorse di cui al punto l, per un importo non inferiore a 7 milioni di euro, sono destinate a finanziare, secondo le modalità e le condizioni indicate nei decreti del Presidente della Repubblica maggio 2009, numeri 83 e 84, ulteriori progetti di aggregazione o di formazione da attuare secondo i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

Processi di aggregazione imprenditoriale: finalità, beneficiari, termine di proposizione delle domande e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi per i processi di aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, per operazioni poste in essere dopo la data di entrata in vigore della legge 1° ottobre 2010, n. 163, ovvero per operazioni già avviate, ma non concluse, alla data medesima, i soggetti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 novembre 2009, n. 273, i quali comprovino il possesso dei requisiti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo del medesimo decreto e producano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ivi prevista.

Sono esclusi dai contributi i raggruppamenti risultanti da fusioni o conferimenti fra imprese appartenenti al medesimo gruppo, società controllate, controllanti, o comunque collegate fra loro, anche solo in forma indiretta, ai sensi delle vigenti disposizioni.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

2. L'intensità massima del contributo è pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.

3. Ai benefici si accede mediante domanda da presentarsi, utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 1), e corredata di tutta la documentazione ivi prevista, entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.

Qualora in sede di istruttoria la documentazione allegata alla domanda dovesse risultare incompleta, verrà inviata all'impresa, per una sola volta, la relativa richiesta di integrazione, a cui l'impresa dovrà ottemperare nel termine di quindici giorni mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di risposta mancante o incompleta ovvero di invio della documentazione richiesta oltre il suddetto termine, l'istanza verrà ritenuta inammissibile.

Art. 3.

Formazione professionale: beneficiari, finalità, intensità del contributo, termine di proposizione delle domande e requisiti

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, i soggetti beneficiari, nonché le finalità, l'intensità del contributo e i requisiti sono quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 novembre 2009, n. 272.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

2. Le domande, redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 2) e corredate di tutta la documentazione ivi prevista, devono essere presentate entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.

Qualora in sede di istruttoria la documentazione allegata alla domanda dovesse risultare incompleta, verrà inviata all'impresa, per una sola volta, la relativa richiesta di integrazione, a cui l'impresa dovrà ottemperare nel termine di quindici giorni mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di risposta mancante o incompleta ovvero di invio della documentazione richiesta oltre il suddetto termine, l'istanza verrà ritenuta inammissibile.

L'impresa richiedente deve indicare, nella domanda, il soggetto o i soggetti attuatori delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83.

L'attività formativa è finanziabile esclusivamente qualora sia avviata successivamente alla presentazione della domanda, e comunque dopo l'entrata in vigore del presente decreto, e va in ogni caso terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 4, comma 4.

3. L'impresa richiedente può conferire delega alla presentazione della domanda di ammissione al contributo, al soggetto prescelto come attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione del contributo avverrà esclusivamente a favore dell'impresa medesima.

Art. 4.

Attività istruttoria ed erogazione dei contributi

1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attività istruttoria e di gestione dei contributi per l'aggregazione imprenditoriale e di quelli per la formazione professionale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposita convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM).

2. Una Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, e dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, provvede a valutare gli esiti dell'attività istruttoria compiuta dalla Società RAM, e, qualora sussistano i requisiti previsti nel presente decreto:

a) ammette le imprese al beneficio per l'aggregazione collocandole in un apposito elenco, dandone comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti. Tale comunicazione è dovuta anche in caso di non accoglimento della domanda da parte della Commissione stessa;

b) approva i progetti di formazione presentati e ne dà comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti, entro i successivi sessanta giorni dal termine di presentazione delle istanze. Tale comunicazione è dovuta anche in caso di non ammissione del progetto da parte della Commissione stessa.

3. L'erogazione dei contributi all'aggregazione avverrà, al termine degli adempimenti previsti dal presente decreto, previa verifica della documentazione presentata, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al beneficio, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 novembre 2009, n. 273, oltre al possesso del requisito di iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, atto notarile da cui risulti il processo di aggregazione e originali delle fatture quietanzate. Tale documentazione dovrà essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine perentorio del 30 settembre 2011.

4. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro il termine perentorio del 30 settembre 2011, data entro la quale dovrà anche essere inviata specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il preventivo allegato alla domanda, risultanti dalle fatture in originale quietanzate indicate in apposito elenco, ovvero con fatture in originale unitamente ad una garanzia fideiussoria «a prima richiesta», che l'impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere l'iniziativa formativa effettuata. A tale documentazione dovrà essere allegata una relazione di fine attività sottoscritta dall'impresa o da soggetto munito di espressa delega, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza.

5. La Commissione di valutazione, avvalendosi della Società RAM, esaminata la documentazione presentata dalle imprese interessate di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, provvede a determinare l'entità del contributo, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, per i conseguenti adempimenti.

Ove al termine delle attività istruttorie, l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per l'aggregazione e la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi per entrambi i contributi sarà proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese richiedenti.

L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per l'aggregazione e la formazione avverrà, in ogni caso, nei limiti della capienza delle risorse richiamate all'art. 1, comma 4, fatte salve eventuali economie realizzatesi nell'utilizzo delle risorse di cui al medesimo art. 1, comma 2.

Art. 5.

Verifiche, controlli e revoca dai contributi

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, anche durante la loro effettuazione, e di controllare l'esatto adempimento dei costi sostenuti per l'iniziativa.

In caso di accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto, il contributo per la formazione sarà revocato con obbligo di restituzione degli importi erogati e dei relativi interessi.

2. Le imprese che hanno fruito dei contributi per i processi di aggregazione saranno parimenti tenute alla restituzione degli importi erogati e dei relativi interessi, in caso di scioglimento del raggruppamento risultante dal processo di aggregazione, entro il terzo anno dall'erogazione dei contributi stessi.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 39

Allegato 1

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI
di cui al D.P.R. 29 maggio 2009, n. 84
(processi di aggregazione fra imprese di autotrasporto)

Al MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI
Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.
Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma

Dati del richiedente

Il sottoscritto

____

nato a ____ (Prov. _______)

in data ____/ ____ / ______ e residente in ______________________ ____________________

(Prov. _______) Via ____ n. _______

c.a.p. __________________ Cod. Fisc. □□□□□□□□□□□□□□□□

Dati dell'Impresa

Il dichiarante, come sopra generalizzato, nella qualità di ____

del raggruppamento (1) ____

con sede in ____(Prov. _______)

Via ____ n. ________ c.a.p. _________________

recapito telefonico ________ / ___________________ Fax. ________ /___________________

e-mail (se disponibile) ______________________________ iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della Provincia di ____

al num. _____________________________ dal _______/ ______ / __________ alla data odierna;

partita IVA □□□□□□□□□□□ Cod. Fisc. □□□□□□□□□□□□□□□□

iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________ con num. __________________________

dal ____/ ____ / _____ codice attività _____________________________

Coordinate bancarie dell'impresa

codice ABI □□□□□ codice CAB□□□□□

codice IBAN □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

CHIEDE

Che l'impresa di cui sopra, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui all'articolo 2, del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 157 del 9 luglio 2009. A tal fine:

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle conseguenze che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- che il raggruppamento risulta da fusioni o conferimenti fra imprese non appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate, ai sensi delle vigenti norme;
- che l'impresa e gli imprenditori beneficiari del contributo non sono stati associati in altri raggruppamenti iscritti all'Albo degli autotrasportatori nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge1 ottobre 2010, n. 163;
- di essere consapevole di quanto previsto all'art. 5, c. 2, del D.M. n. 968 del 3.12.2010, a norma del quale le imprese e i raggruppamenti, che hanno fruito dei benefici, sono obbligati alla restituzione degli stessi, in caso di scioglimento del raggruppamento entro il terzo anno dall'erogazione dei contributi;
- che le operazioni non poste in essere prima dell'entrata in vigore della legge 1 ottobre 2010, n. 163, ovvero che, seppure avviate, non risultano concluse alla data della medesima;
- di aver posto in essere il seguente processo aggregativi, comprovato da idonea documentazione allegata, e di aver sostenuto i seguenti costi concernenti i servizi di consulenza esterna connessi con il processo di aggregazione e con la realizzazione delle nuove strutture societarie, ivi compresa l'assistenza legale e notarile, non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale.

Progetto aggregativi (indicare i casi che ricorrono)	Costi di consulenza sostenuti
Raggruppamenti di imprese risultanti da processi di aggregazione fra piccole e medie imprese di autotrasporto (art. 1, comma 1, lett. a) del decreto ministeriale 6 novembre 2009). Numero delle imprese aggregate _____________	
Piccole e medie imprese risultanti da fusioni o destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto (art. 1, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale 6 novembre 2009). Numero delle imprese aggregate _____________	
Piccole e medie imprese che aderiscono a raggruppamenti già esistenti (art. 1, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale 6 novembre 2009). Numero delle imprese aggregate _____________	
Raggruppamenti che, avendo le caratteristiche delle piccole e medie imprese, provvedano a fondersi tra loro (art. 1, comma 1, lett. d) del decreto ministeriale 6 novembre 2009). Numero delle imprese aggregate _____________	

A tal fine, allega:

1. certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, da cui risulti la costituzione del raggruppamento;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'importo complessivo della spesa agevolabile risultante dalle fatture i cui estremi dovranno essere specificati in un apposito elenco aggregato alla domanda e concernenti i servizi di consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con la realizzazione delle nuove strutture societarie;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
4. dichiarazione sostitutiva attestante il numero dei dipendenti distinto per ogni impresa partecipante al processo aggregativi;
5. ogni altra documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato.

SI IMPEGNA

- a comunicare, tempestivamente, alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ogni variazione intervenuta nell'indirizzo dell'impresa, al fine di rendere possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d'aiuto (le conseguenze connesse all'omissione di tale adempimento graveranno unicamente in capo ai soggetti richiedenti).

firma del legale rappresentante [2]

____

[1] Indicare se trattasi di:

a. PMI che risultano da fusioni.
b. PMI che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti.
c. Raggruppamenti di imprese, già esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 163/2010, che associano piccole e medie imprese che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima.
d. Raggruppamenti che abbiano i requisiti delle PMI, che provvedano a fondersi tra loro.

[2] Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento

Allegato 2

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI
di cui al D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83
(incentivi a favore della formazione professionale)

Al MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI
Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.
Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma

Dati del richiedente

Il sottoscritto

____

nato a ____ (Prov. _______)

in data ____/ ____ / ______ e residente in ________________________ ______________________

(Prov. _______) Via ____ n. _______

c.a.p. ___________________ Cod. Fisc. □□□□□□□□□□□□□□□□

Dati dell'Impresa

Il dichiarante, come sopra generalizzato, nella qualità di ____

dell'Impresa di autotrasporto ____

con sede in ____(Prov. _______)

Via ____ n. ________ c.a.p. __________________

recapito telefonico ________ / ____________________ Fax. ________ /____________________

e-mail (se disponibile) _________________________________ iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della Provincia di ____

al num. ______________________________ dal ______/ _____ / _________ alla data odierna;

partita IVA □□□□□□□□□□□ Cod. Fisc. □□□□□□□□□□□□□□□□

iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ con num. ___________________________

dal ____/ ____ / _____ codice attività ______________________________

ovvero:

Dati dell'organismo delegato

Il sig. _________________________________, nella qualità di responsabile del soggetto attuatore ____, autorizzato alla presentazione della domanda di ammissione al contributo, giusta delega allegata al presente modello di domanda.

<u>Coordinate bancarie dell'impresa</u>

codice ABI □□□□□ codice CAB□□□□□

codice IBAN □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

CHIEDE

Che l'impresa di cui sopra, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui all'articolo 2, del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 157 del 9 luglio 2009. A tal fine:

<u>DICHIARA</u>

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle conseguenze che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- ai sensi dell'articolo dell'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- di avere in programma le iniziative, ed i progetti di formazione, specifica o generale, di seguito specificate, per le quali prevede di sostenere i seguenti costi:

Progetto di formazione	Costi previsti
Formazione generale (intensità d'aiuto pari al 60% dei costi ammissibili)	a. Costi del personale docente b. Spese di trasferta
Formazione specifica (intensità d'aiuto pari al 25% dei costi ammissibili)	c. Materiali e forniture con attinenza al progetto d. Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e. Costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata; f.Costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008

Che la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili [1] ☐

Che l'iniziativa di formazione[1] concerne una piccola ☐ o media impresa ☐
Che il numero delle persone destinatarie dell'iniziativa è pari a ______________________________

Che la finalità perseguita con il progetto formativo è____

____

Che le modalità di svolgimento sono le seguenti____

____

Che l'istituto specializzato, istituto universitario, o ente presso cui ha luogo lo svolgimento dell'iniziativa è____

Che il/i soggetto/i attuatore è il seguente Ente

____

E che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto interministeriale:

☐ risulta essere diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali che, all'atto della presentazione del progetto di formazione, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell'autotrasporto, ed abbiano prodotto apposita lettera di accreditamento dell'associazione nazionale cui aderiscono;

☐ costituisce associazione temporanea di imprese o associazione temporanea di scopo comprendente enti o istituti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto.

A tal fine, allega:

1. programma del corso comprendente le materie di insegnamento, durata del corso e numero complessivo di ore di insegnamento;
2. preventivo della spesa;
3. nel caso intenda avvalersi delle maggiorazioni a favore delle PMI, dichiarazione sostitutiva concernente il numero dei dipendenti occupati nell'impresa e volume del fatturato.

SI IMPEGNA

- a produrre, entro il termine perentorio del 30 settembre 2011, ai sensi del D.M. n. 968 del 3.12.2010, idonea documentazione comprovante l'importo complessivo della spesa sostenuta risultante dalle fatture quietanzate i cui estremi dovranno essere specificati in un apposito elenco, così come previsto all'art. 4, comma4, del citato decreto, ovvero risultante delle fatture ricevute per la spesa agevolabile, unitamente ad una garanzia fideiussoria "a prima richiesta" che l'impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto pagamento delle spese preventiva per sostenere l'iniziativa formativa effettuata, la cui omissione comporterà l'impossibilità di erogare il relativo beneficio
- a comunicare, tempestivamente, alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ogni variazione intervenuta nell'indirizzo dell'impresa, al fine di rendere possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d'aiuto (le conseguenze connesse all'omissione di tale adempimento graveranno unicamente in capo ai soggetti richiedenti).

firma del legale rappresentante [2]

____

[1] barrare la casella che interessa
[1] barrare la casella che interessa, ed allegare la dichiarazione di cui al punto 4 di pag. 3
[2] Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento

Allegato 3

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Dati del richiedente

Il sottoscritto ____, nato a ___________________________

il _____________ residente in ____ prov. _______

via ____ n. _______ c.a.p. ___________

codice fiscale ________________________________, partita IVA ______________________________

nella qualità di _____________________________dell'impresa _________________________________

con sede in ____________________________ via __________________________________ n. ______

c.a.p. ___________, recapito telefonico ____________________, e-mail ________________________

- al fine di usufruire dell'agevolazione di cui al D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83;
- consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea" (Legge comunitaria 2007), che ha modificato l'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e conformemente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, con cui è stata emanata la "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea",

DICHIARA

di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Firma del legale rappresentante[1]

____

[1]Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità

11A01126

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010.

Determinazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2011. (Deliberazione n. 17600).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 17.120 e n. 17.121 del 30 dicembre 2009 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2010 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2011, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2011, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le Società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2011, nell'albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;

b) le banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2011, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle autorizzate, alla stessa data, ai sensi dell'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;

c) le società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2011 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere *d)* e *f)*, del stesso decreto legislativo n. 58/1998;

d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2011, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e c-*bis*), dello stesso decreto legislativo n.58/1998;

e) gli agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2011, nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelli iscritti, alla stessa data, nel ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;

f) le società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2011, nell'albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le società di investimento a capitale variabile iscritte, alla stessa data del 2 gennaio 2011, nell'albo di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 e gli organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 2 gennaio 2011, all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/1998;

g) le imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2011, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005;

h) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2011, nell'albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

i) la Borsa Italiana S.p.a.;

l) la MTS S.p.a.;

m) la Monte Titoli S.p.a.;

n) la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.a.;

o) i Soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli organismi internazionali a carattere pubblico - appresso indicati:

o1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2011, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani;

o2) gli emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2011, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per i quali lo Stato membro di origine risulti essere l'Italia.

p) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito elenco, di cui all'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11.971/1999, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2011;

q) gli offerenti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere *f)* e *g)*, che alla data del 2 gennaio 2011, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2010 ed il 1° gennaio 2011, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 1, ovvero all'art. 103, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;

r) le società di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2011, nell'albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 (in vigore in base al regime transitorio previsto dall'art. 43, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 39/2010);

s) le società di intermediazione mobiliare, le banche e le società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2011, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 58/1998;

t) gli internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16.191/2007, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2011;

u) le Agenzie di rating soggette all'applicazione dell'art. 4-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;

v) l'organismo dei promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 28 dicembre 2010

Il Presidente vicario: CONTI

11A01173

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010.

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2011. (Deliberazione n. 17601).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Viste le proprie delibere n. 17.120 e n. 17.121 del 30 dicembre 2009 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2010 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Vista la propria delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2011, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2011, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010;

Delibera:

Art. 1.

Misure della contribuzione

Riferimento normativo (delibera n. 17.600/2010)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 1, lett. *a)*	Sim iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie)	Come da successivo comma 2
Art. 1, lett. *b)*	Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998	Come da successivo comma 2
Art. 1, lett. *c)*	Società di gestione del risparmio che alla data del 2.1.2011 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti	Come da successivo comma 2
Art. 1, lett. *d)*	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993	Come da successivo comma 2
Art. 1, lett. *e)*	Agenti di cambio iscritti alla data del 2.1.2011 nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 Agenti di cambio iscritti alla data del 2.1.2011 nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998	€ 1.395 *pro-capite* € 90 *pro-capite*
Art. 1, lett. *f)*	Società di gestione del risparmio, Sicav e Organismi di investimento collettivo	Quota fissa pari a € 5.000, maggiorata, nel caso di soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo, di € 2.110 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali, alla data del 2.1.2011, sia in corso l'offerta al pubblico. Sono esclusi dal computo della maggiorazione i primi due fondi/comparti.
Art. 1, lett. *g)*	Imprese di assicurazione autorizzate alla data del 2.1.2011 all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005	€ 7.770 *pro-capite*
Art. 1, lett. *h)*	Promotori finanziari iscritti alla data del 2.1.2011 nell'Albo	€ 93 *pro-capite*
Art. 1, lett. *i)*	Borsa Italiana s.p.a.	€ 3.803.735
Art. 1, lett. *l)*	MTS s.p.a.	€ 423.440
Art. 1, lett. *m)*	Monte Titoli s.p.a.	€ 659.905
Art. 1, lett. *n)*	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	€ 461.115

Art. 1, lett. *o)*	Emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati	Come da successivo comma 3
Art. 1, lett. *p)*	Emittenti azioni o obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco Consob	€ 13.725 *pro-capite*
Art. 1, lett. *q)*	Offerenti diversi da quelli indicati nell'art. 1, lett. *f)* e *g)*	Come da successivi commi 4 e 5
Art. 1, lett. *r)*	Società di revisione	Come da successivo comma 6
Art. 1, lett. *s)*	Società di intermediazione mobiliare, Banche e Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	Come da successivo comma 7
Art. 1, lett. *t)*	Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito elenco Consob	Come da successivo comma 8
Art. 1, lett. *u)*	Agenzie di rating	€ 21.950 *pro-capite*
Art. 1, lett. *v)*	Organismo Promotori finanziari	€ 346.505

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010 è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2011 (esclusa l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)*, del d.lgs. n. 58/1998) nelle seguenti misure:

a) un servizio/attività di investimento: € 2.400;

b) due servizi/attività di investimento: € 10.400;

c) tre servizi/attività di investimento: € 19.200;

d) quattro servizi/attività di investimento: € 25.600;

e) cinque servizi/attività di investimento: € 32.000;

f) sei servizi/attività di investimento: € 42.200.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *o)*, della delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010 è computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2011.

Per gli emittenti italiani di cui ai punti *o1)* ed *o2)*:

a) l'importo del contributo per le azioni è pari ad una quota fissa di € 10.530 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 98,9 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 79,5 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente;

b) l'importo del contributo per le obbligazioni è pari ad una quota fissa di € 10.530 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni già quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998;

c) l'importo del contributo per i warrant è pari ad una quota fissa di € 10.530 per ogni warrant quotato;

d) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities e per gli exchange traded notes è pari ad una quota fissa di € 1.470 per ogni strumento quotato;

e) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da società italiane è pari ad una quota fissa di € 2.875 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;

f) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 419.955.

Per gli emittenti esteri di cui al punto *o1)*:

a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi è pari ad una quota fissa di € 10.530;

b) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities e per gli exchange traded notes è pari ad una quota fissa di € 1.470 per ogni strumento quotato;

c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav è pari ad una quota fissa di € 2.875 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;

d) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 419.955.

4. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *q)*, della delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010 è determinato nelle seguenti misure:

4/1 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante, è pari a € 335 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola *tranche* per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

4/2 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari è pari, per ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di € 3.420 maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a € 500.000, dello 0,684% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;

4/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 34-*ter*, comma 4, del regolamento Consob n. 11.971/1999, è pari ad una quota fissa di € 525 per ciascuna sollecitazione conclusa;

4/4 per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio è pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 3.420 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,026308% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto o scambio.

5. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4/2 e 4/4, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *r)*, della delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010 è determinato nella misura del 9,67% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato svolti in applicazione delle disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del d.lgs. n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 2010.

7. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all’art. 1, lett. *s)*, della delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010 è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:

a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 24.000;

b) da n. 100 a n. 299 strumenti finanziari trattati: € 50.000;

c) da n. 300 a n. 799 strumenti finanziari trattati: € 75.000;

d) oltre n. 800 strumenti finanziari trattati: € 100.000.

8. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all’art. 1, lett. *t)*, della delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010 è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:

a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 7.500;

b) da n. 100 a n. 199 strumenti finanziari trattati: € 12.500;

c) da n. 200 a n. 399 strumenti finanziari trattati: € 17.500;

d) oltre n. 400 strumenti finanziari trattati: € 22.500.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 28 dicembre 2010

Il Presidente vicario: CONTI

11A01174

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010.

Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 724/1994, per l’esercizio 2011. (Deliberazione n. 17602).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni e integrazioni, in cui è previsto, tra l’altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 17.600 e n. 17.601 del 28 dicembre 2010 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l’esercizio 2011 e della misura della contribuzione dovuta per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di stabilire, per l’esercizio 2011, le modalità ed i termini di versamento della contribuzione dovuta ai sensi delle citate delibere n. 17.600 e n. 17.601 del 28 dicembre 2010:

Delibera:

Art. 1.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/1998], *g)*, *h)*, *o)* [esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali], *p)*, *q)* [esclusi gli offerenti esteri], *s)* e *t)*, della delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010 deve essere effettuato entro il 15 aprile 2011. Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 marzo 2011, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento presso qualunque sportello del gruppo Unicredit Banca sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: *a)* il nome e cognome (persone fisiche) o la denominazione sociale (persone giuridiche); *b)* il codice fiscale.

3. Nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresì acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa saranno rese note, entro il 15 marzo 2011, attraverso il notiziario settimanale - Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it). Copia delle istruzioni verrà trasmessa alle Associazioni di categoria interessate.

4. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *i)*, *l)*, *m)*, *n)* e *v)* della delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010 deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2011.

5. Il versamento di cui al comma 4 deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 400413898 intestato a «Consob, via G. B. Martini n. 3 - 00198 Roma», presso Unicredit Banca/Agenzia B. Marcello, Largo Benedetto Marcello n. 198 - 00198 Roma - Cod. 02008 - Cab. 05164 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 12 N 02008 05164 000400413898).

6. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione ed il codice fiscale, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

7. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

8. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *r)*, della delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010 deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi da 5 a 7, entro:

a) il 28 febbraio 2011, qualora il bilancio chiuso nel 2010 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2010, negli altri casi.

9. Nel termine di versamento di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 8, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 6 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, è trasmessa alla Consob. La tabella deve essere predisposta in conformità allo schema definito con comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999.

10. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *f)* [limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/98], *o)* [limitatamente ai soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali], e *q)* [limitatamente agli offerenti esteri], della delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 2011, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il 15 marzo 2011, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

11. L'avviso di pagamento di cui al comma 10 conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il «codice utente» ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario deve essere effettuato sul conto corrente n. 400415701 intestato a «Consob, via G. B. Martini n. - 300198 Roma», presso Unicredit Banca/Agenzia B. Marcello, Largo Benedetto Marcello n. 198 - 00198, Roma (Italia) - Cod. 02008 - Cab. 05164 - Codice BIC Swift UNCRITM1B57 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 41 R 02008 05164 000400415701).

12. Il versamento del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *u)*, della delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010 deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno dalla data di notifica del provvedimento di registrazione di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 1060/2009, mediante bonifico bancario con le modalità stabilite nei precedenti commi da 5 a 7.

Art. 2.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica.

Milano, 28 dicembre 2010

Il Presidente vicario: CONTI

ALLEGATO

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine di versamento
CA1	**art.1, lett. *a)*, delibera n. 17.600/2010**	**Sim iscritte nell'Albo (incluse le fiduciarie)**	**come da art. 1, comma 2, delibera n. 17.601/2010**	**15 aprile 2011**
CB1	**art.1, lett. *b)*, delibera n. 17.600/2010**	**Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998**	**come da art. 1, comma 2, delibera n. 17.601/2010**	**15 aprile 2011**
CC1	**art.1, lett. *c)*, delibera n. 17.600/2010**	**Società di gestione del risparmio che, alla data del 2.1.2011, abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o di consulenza in materia di investimenti**	**come da art. 1, comma 2, delibera n. 17.601/2010**	**15 aprile 2011**
CD1	**art.1, lett. *d)*, delibera n. 17.600/2010**	**Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993**	**come da art. 1, comma 2, delibera n. 17.601/2010**	**15 aprile 2011**
CE1	**art.1, lett. *e)*, delibera n. 17.600/2010**	**Agenti di cambio iscritti, alla data del 2.1.2011, nel Ruolo unico di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998**	**€ 1.395** *pro-capite*	**15 aprile 2011**
CE2	**art.1, lett. *e)*, delibera n. 17.600/2010**	**Agenti di cambio iscritti, alla data del 2.1.2011, nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998**	**€ 90** *pro-capite*	**15 aprile 2011**
CF1	**art.1, lett. *f)*, delibera n. 17.600/2010**	**Società di gestione del risparmio italiane e Sicav italiane**	**Quota fissa pari a € 5.000, maggiorata, nel caso di soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo, di € 2.110 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali, alla data del 2.1.2011, sia in corso l'offerta al pubblico. Sono esclusi dal computo della maggiorazione i primi due fondi/comparti**	**15 aprile 2011**

CF2	**art.1, lett. *f)*, delibera n. 17.600/2010**	**Organismi di investimento collettivo esteri armonizzati ex art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e Organismi di investimento collettivo esteri non armonizzati ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 58/1998**	**Quota fissa pari a € 5.000, maggiorata, nel caso di soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo, di € 2.110 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali, alla data del 2.1.2011, sia in corso l'offerta al pubblico. Sono esclusi dal computo della maggiorazione i primi due fondi/comparti**	**15 aprile 2011**
CG1	**art.1, lett. *g)*, delibera n. 17.600/2010**	**Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2.1.2011, all'esercizio rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005**	**€ 7.770 *pro-capite***	**15 aprile 2011**
CH1	**art.1, lett. *h)*, delibera n. 17.600/2010**	**Promotori finanziari iscritti nell'Albo**	**€ 93 *pro-capite***	**15 aprile 2011**
CI1	**art.1, lett. *i)*, delibera n. 17.600/2010**	**Borsa Italiana s.p.a.**	**€ 3.803.735**	**28 febbraio 2011**
CL1	**art.1, lett. *l)*, delibera n. 17.600/2010**	**MTS s.p.a.**	**€ 423.440**	**28 febbraio 2011**
CM1	**art.1, lett. *m)*, delibera n. 17.600/2010**	**Monte Titoli s.p.a.**	**€ 659.905**	**28 febbraio 2011**
CN1	**art.1, lett. *n)*, delibera n. 17.600/2010**	**Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.**	**€ 461.115**	**28 febbraio 2011**
CO1	**art.1, lett. *o)*, delibera n. 17.600/2010**	**Emittenti italiani di cui ai punti *o1)* e *o2)***	**come da art. 1, comma 3, delibera n. 17.601/2010**	**15 aprile 2011**
CO2	**art.1, lett. *o)*, delibera n. 17.600/2010**	**Emittenti esteri di cui al punto *o1)***	**come da art. 1, comma 3, delibera n. 17.601/2010**	**15 aprile 2011**
CP1	**art.1, lett. *p)*, delibera n. 17.600/2010**	**Emittenti azioni e obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti, alla data del 2.1.2011, nell'apposito Elenco Consob**	**€ 13.725 *pro-capite***	**15 aprile 2011**
CQ1	**art.1, lett. *q)*, delibera n. 17.600/2010**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2010 ed il 1° gennaio 2011, offerte di prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale**	**come da art. 1, comma 4, punto 4/1, delibera n. 17.601/2010**	**15 aprile 2011**

CQ2	**art.1, lett. *q)*, delibera n. 17.600/2010**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2010 ed il 1° gennaio 2011, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto/sottoscrizione di prodotti finanziari**	**come da art. 1, comma 4, punto 4/2, delibera n. 17.601/2010**	**15 aprile 2011**
CQ3	**art.1, lett. *q)*, delibera n. 17.600/2010**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2010 ed il 1° gennaio 2011, offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche di cui all'art. 34-*ter*, comma 4, del Regolamento Consob n. 11.971/1999**	**come da art. 1, comma 4, punto 4/3, delibera n. 17.601/2010**	**15 aprile 2011**
CQ4	**art.1, lett. *q)*, delibera n. 17.600/2010**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2010 ed il 1° gennaio 2011, altre sollecitazioni all'investimento, altre offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie ed altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali**	**come da art. 1, comma 4, punto 4/4, delibera n. 17.601/2010**	**15 aprile 2011**
CR1	**art.1, lett. *r)*, delibera n. 17.600/2010**	**Società di revisione**	**9.67% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione, come da art.1, comma 6, delibera n. 17.601/2010**	**come da art. 1, comma 8, lettere *a)* o *b)*, della presente delibera**
CS1	**art.1, lett. *s)*, delibera n. 17.600/2010**	**Sim, banche e società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2.1.2011, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione**	**come da art. 1, comma 7, delibera n. 17.601/2010**	**15 aprile 2011**
CT1	**art.1, lett. *t)*, delibera n. 17.600/2010**	**Internalizzatori sistematici iscritti nell'Elenco Consob**	**come da art. 1, comma 8, delibera n. 17.601/2010**	**15 aprile 2011**
CU1	**art.1, lett. *u)*, delibera n. 17.600/2010**	**Agenzie di rating**	**€ 21.950 *pro-capite***	**come da art. 1, comma 12, della presente delibera**
CV1	**art.1, lett. *v)*, delibera n. 17.600/2010**	**Organismo Promotori finanziari**	**€ 346.505**	**28 febbraio 2011**

11A01175

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 2 febbraio 2011 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«DISEGNO DI LEGGE A SOSTEGNO DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E DEI CONSUMI».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: USB - Viale Castro Pretorio n. 116 - ROMA - tel. 06-59640004.

11A01354

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione delle Confraternite Congrega del SS. Corpo di Cristo in Lauro, Misericordia e SS. Rosario di Cufra, in Sessa Aurunca.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2010, vengono estinte le seguenti Confraternite:

1) Congrega del SS. Corpo di Cristo in Lauro, con sede in Sessa Aurunca (Caserta);

2) Confraternita della Misericordia, con sede in Sessa Aurunca (Caserta);

3) Confraternita del SS. Rosario di Cufra, con sede in Sessa Aurunca (Caserta).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

11A00926

Estinzione delle Confraternite Suffragio, in Traves; SS. Trinità, in Rivalba; SS. Nome di Gesù, in Villafranca Piemonte.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2010, vengono estinte:

1) Confraternita del Suffragio, con sede in Traves (Torino):

2) Confraternita della SS. Trinità, con sede in Rivalba (Torino);

3) Confraternita del SS. Nome di Gesù, con sede in Villafranca Piemonte (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui sono titolari gli enti estinti è devoluto agli enti citati nei relativi provvedimenti canonici.

11A00927

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 061/10 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 19 luglio 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0000417/MA004.A012/PSIC-L-39 del 12 gennaio 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 061/10 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 19 luglio 2010, concernente modifiche al capo I «Assistenza sanitaria integrativa» del regolamento delle forme di assistenza.

11A00930

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-027) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.